

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

ACCORDO QUADRO di CONVENZIONAMENTO AL PROGETTO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 2026-2027

ART. 1 - SOGGETTI

1.1 la Juventus Football Club S.p.A., con sede in Torino, in Via Druento 175, P.IVA e Codice Fiscale 00470470014 (d'ora in avanti "**Juventus**")

e

1.2 lo Juventus Official Fan Club

1.3 Il presente accordo è riservato esclusivamente alle associazioni di tifosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 che, previa verifica, abbiano ottenuto il riconoscimento di Juventus e che abbiano acquistato un numero minimo di Pacchetti Socio JOFC come infra definiti (d'ora in avanti denominati "**Juventus Official Fan Club**").

ART. 2 – PRINCIPI

Visti:

- il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 agosto 2017 tra Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio - Ministro per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri che ha introdotto un nuovo modello di gestione degli eventi calcistici all'insegna della «semplificazione e della partecipazione» con l'obiettivo di riportare le persone allo stadio e realizzare la finalità Calcio = Passione, Divertimento, Partecipazione, assegnando un ruolo attivo alle società professionistiche in tal senso;
- le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con delibera del 26 giugno 2015 (cfr. comunicato ufficiale FIGC n. 326/A), per favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi di cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza;
- i principi ed i controlli di cui all'art.8 comma 3 del Decreto Legge 8 febbraio 2007 n.8, così come convertito dalla Legge 41/2007, che prevede che le società sportive possano stipulare con associazioni aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità;
- la finalità, inter alia, anche commerciale del presente convenzionamento;

di seguito si individuano i principi che guidano il progetto Juventus Official Fan Club di seguito ("**Progetto**") di cui al presente accordo quadro di convenzionamento (di seguito "**Accordo Quadro**"):

a) per Juventus:

- migliorare e, in alcuni casi, iniziare un dialogo costruttivo tra tifosi e la società;
- creare comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione costante;
- aumentare la qualità dei servizi offerti ai tifosi promuovendo, organizzando e sviluppando servizi a favore delle associazioni di tifosi costituite con il fine di coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori nel rispetto delle norme di educazione civica e dell'etica sportiva, nell'osservanza delle leggi dello Stato e delle direttive morali di comportamento del tifo, del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza;
- migliorare l'organizzazione e la gestione delle partite attraverso un processo di responsabilizzazione dei tifosi;

b) per lo Juventus Official Fan Club:

- organizzare e promuovere iniziative a carattere sociale ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a divulgare verso il mondo dei tifosi, e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica e i valori fondamentali della Juventus espressi nel Codice Etico della società, ispirati ai principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e

di razzismo;

- consentire ai propri associati, al ricorrere delle condizioni di cui *infra*, l'accesso a servizi e ai prodotti di Juventus;
- promuovere il rispetto dei principi di cui alle premesse, nonché il rispetto della Regolamentazione Applicabile come *infra* definita (di seguito "**Regolamentazione**").

Tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire, attraverso iniziative e confronti con i tifosi, episodi di violenza e/o discriminazione negli stadi e favorire un'appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo, i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola avranno il seguente significato. I termini definiti al singolare si intenderanno anche al plurale e viceversa:

Accordo Quadro: il presente accordo

Abbonamento: l'abbonamento all'Allianz Stadium che dà diritto ad accedere allo stadio e assistere, dal posto a sedere indicato, alle partite casalinghe della 1° squadra maschile della Juventus nel Campionato Italiano di Serie A 2026/2027;

Associazione JOFC o Juventus Official Fan Club: l'associazione che possiede i requisiti di accesso di cui all'articolo 3 e che ha ottenuto il riconoscimento da parte di Juventus

Codice di Condotta: il codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato da Juventus in ossequio all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva

Codice Etico: il codice etico adottato da Juventus che definisce i principi di condotta degli affari della società, nonché gli impegni e le responsabilità che riguardano tutti i destinatari del Codice Etico stesso, consultabile sul sito Internet www.juventus.com

Decreto 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii.

JOFC: Juventus Official Fan Club

Juventus: la società Juventus F.C. S.p.A. con sede in Via Druento 175, 10151 Torino, n. Registro Imprese, P.IVA e Codice Fiscale 00470470014

Modello 231: il modello previsto dal Decreto 231

Regolamentazione Applicabile: il Codice Etico, il regolamento dell'Allianz Stadium, il Codice di Condotta, le Condizioni d'uso degli abbonamenti, le Condizioni di vendita dei tagliandi singoli di volta in volta in vigore nonché ogni altro articolo del presente Accordo Quadro

Pacchetto Socio Tariffa ADULT: il pacchetto di beni e servizi, strettamente personale, descritto all'articolo 5.2.1 lett. a)

Pacchetto Socio Tariffa INTERNATIONAL: il pacchetto di beni e servizi, strettamente personale, descritto all'articolo 5.2.1 lett. b)

Pacchetto Socio Tariffa Under 14: il pacchetto di beni e servizi, strettamente personale, descritto all'articolo 5.2.1 lett. c)

Pacchetto Socio Tariffa Under 5: il pacchetto di beni e servizi, strettamente personale, descritto all'articolo 5.2.1 lett. d)

Pacchetto Socio Tariffa Member: il pacchetto di beni e servizi, strettamente personale, descritto all'articolo 5.2.1 lett. e)

Pacchetto Socio JOFC: indistintamente il Pacchetto Socio Tariffa ADULT, il pacchetto Socio Tariffa International, il Pacchetto Socio Tariffa Under 14, il Pacchetto Socio Tariffa Under 5, il Pacchetto Socio Tariffa Member

Sito JOFC: il sito di cui all'articolo 5.1

Socio: l'associato dell'Associazione JOFC

Socio JOFC: il Socio titolare di un Pacchetto Socio JOFC

Socio Member: il Socio che al momento dell'attivazione (ovvero dell'associazione del Pacchetto Socio JOFC al nominativo del socio come *infra* specificato sub art. 5.2.3), risulta essere in possesso di una Juventus Membership attiva

Socio Under 14: il Socio nato successivamente al 1° luglio 2013

Socio Under 5: il Socio nato successivamente al 1° luglio 2022

Vendita Mediata: la vendita di biglietti riservata a tutti i Soci JOFC regolamentata come segue: Juventus comunica all'Associazione JOFC i settori dello stadio disponibili per la raccolta delle richieste di acquisto dei biglietti da parte dei Soci JOFC, i relativi prezzi di vendita e il termine entro cui l'Associazione JOFC deve comunicare a Juventus il totale delle richieste di biglietti suddivisi per settore. Al termine del periodo di raccolta indicato, Juventus, sulla base delle domande ricevute da tutti gli Juventus Official Fan Club e della quantità complessiva dei biglietti riservati agli stessi, provvede ad assegnare a ciascuna Associazione JOFC la quota disponibile per l'acquisto sul Sito JOFC. L'attribuzione dei biglietti avviene secondo i criteri indicati all'art. 5.3.3. Solo al completamento dell'assegnazione, l'Associazione JOFC può accedere all'area riservata del Sito JOFC e procedere all'acquisto dei biglietti per conto dei propri Soci JOFC nei limiti del contingente assegnato. L'acquisto deve essere effettuato entro la scadenza indicata sul Sito JOFC.

Vendita Istantanea: la vendita di biglietti riservata a tutti i Soci JOFC regolamentata come segue: Juventus comunica all'Associazione JOFC la totalità dei biglietti disponibili per l'acquisto sul Sito JOFC da parte di tutti gli Juventus Official Fan Club specificando i settori e i relativi prezzi nonché le date di apertura e di chiusura delle vendite. A partire dalla data di

avvio delle vendite l'Associazione JOFC può accedere alla propria area riservata del Sito JOFC e procedere direttamente all'acquisto dei biglietti esclusivamente per conto dei soli Soci titolari di un Pacchetto Socio JOFC.

ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO

3.1 L'associazione di tifosi della Juventus per ottenere il riconoscimento di "Juventus Official Fan Club", e accedere al Progetto deve:

- essere costituita nella forma giuridica di associazione senza fini di lucro e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione di utili ai Soci o di compensi ai membri degli organi direttivi;
- essere costituita in forza di scrittura privata autenticata, sottoscritta in presenza di un notaio e registrata presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate;
- adottare uno statuto che, tra le finalità, includa la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza, nonché della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica;
- certificare l'attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- essere composta da almeno 60 soci per l'Italia, 30 soci per gli altri Stati europei (geograficamente ubicati nel continente Europa, ad es. Svizzera, Gran Bretagna, Norvegia etc.) e 20 soci per gli Stati extra-europei (Stati non geograficamente ubicati nel continente Europa);
- avere rappresentante legale e dirigenti che non siano ovvero non siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (DASPO), o di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

3.2 Per i paesi extra UE, qualora la normativa avente ad oggetto le associazioni sia onerosa e complessa, Juventus valuterà, caso per caso, a proprio insindacabile giudizio, se derogare a quanto sopra, in merito alla forma giuridica dell'ente affinché questo possa configurarsi quale Juventus Official Fan Club, fermo restando che requisito fondamentale per accedere al Progetto è che tra le finalità dell'ente vi sia la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza, nonché della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica.

ART. 4 – MODALITA' ATTUATIVE

4.1 Ove in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione al Progetto, il Presidente dell'associazione deve inviare la documentazione richiesta, compreso l'Accordo Quadro firmato in calce "per accettazione" dallo stesso Presidente e dalla maggioranza dei consiglieri componenti il Direttivo dell'associazione, seguendo la procedura indicata sul sito www.juventus.com - sezione Juventus Official Fan Club. Il Presidente dell'associazione indicato nella procedura di adesione al Progetto deve corrispondere al rappresentante legale dell'associazione indicato nell'atto costitutivo della suddetta associazione ovvero in una successiva delibera degli associati che dovrà essere allegata alla domanda.

4.2 Le associazioni possono essere dotate, oltre che della sede legale, anche di una sede operativa. La sede operativa dell'associazione, se diversa dalla sede legale, deve essere specificata all'interno della sezione SCHEDA CLUB dell'area riservata del Sito JOFC.

4.3 Ambiti territoriali: Non possono accreditarsi le eventuali Sezioni o, comunque, articolazioni territoriali di Juventus Official Fan Club. Pertanto, le associazioni organizzate come federazione di sezioni vengono considerati nel loro complesso come unico Juventus Official Fan Club (ad es. Juventus Official Fan Club Nord-Est bianconero, etc). È vietata l'attribuzione (che deve ritenersi abusiva) ad una semplice sezione, della denominazione di "Juventus Official Fan Club" priva dell'indicazione dello "status" di sezione e non è consentita la costituzione di una sezione in un Comune dove è già presente un altro Juventus Official Fan Club. A tutti gli Juventus Official Fan Club è vietato pubblicizzare una propria sezione per non arrecare danno agli Juventus Official Fan Club situati nei comuni limitrofi alla sezione. La denominazione corretta di una sezione deve essere, ad esempio: Juventus Official Fan Club Torino sez. di Vinovo. L'attività e lo scopo di una sezione devono limitarsi alla divulgazione ai propri aderenti, delle informazioni fornite dallo Juventus Official Fan Club di riferimento. Pertanto, i profili delle sezioni sui social networks devono avere carattere esclusivamente privato ed essere accessibili ai soli membri della sezione. In caso di violazione dei divieti sopra indicati ne risponde anche lo Juventus Official Fan Club cui la sezione appartiene e potrà comportare anche la sospensione e/o interruzione dei servizi.

Pur non riconoscendo agli Juventus Official Fan Club, dal punto di vista operativo, alcuna esclusiva di carattere territoriale, è vietata per gli Juventus Official Fan Club italiani la costituzione di sezioni in regioni geograficamente diverse da quella in cui ha sede legale lo Juventus Official Fan Club di riferimento.

4.4 Non potranno accreditarsi associazioni aventi sede legale e/o operativa nello stesso Comune e/o frazione in cui sia già presente un'Associazione JOFC, fatti salvi specifici casi espressamente approvati, ad insindacabile giudizio di Juventus, al ricorrere di circostanze che lo giustificano, quali l'estensione territoriale del Comune interessato. Gli Juventus Official Fan Club, specie quelli ubicati all'interno della medesima microarea geografica, sono tenuti a rispettare il presente Accordo Quadro e soprattutto le regole alla base della civile convivenza (educazione, lealtà, correttezza e collaborazione reciproca).

4.5 Il riconoscimento di "Juventus Official Fan Club" e l'accesso ai servizi di cui al Progetto sono subordinati all'acquisto e pagamento, da parte di ciascuna associazione, del seguente numero minimo di Pacchetti Socio JOFC:

- per l'Italia: 60 Pacchetti Socio JOFC;
- per gli altri Stati europei: 30 Pacchetti Socio JOFC;
- per gli Stati extra-europei (non geograficamente ubicati nel continente Europa): 20 Pacchetti Socio JOFC;

4.6 Le richieste di adesione al Progetto possono essere comunicate a Juventus seguendo la procedura indicata sul sito www.juventus.com sezione Juventus Official Fan Club a partire dal 3 giugno 2026, data di apertura della campagna di convenzionamento al Progetto.

Sono previsti i seguenti termini da rispettare:

1. 30 NOVEMBRE 2026: è la data ultima per aderire al Progetto seguendo la procedura qui di seguito: caricare sul Sito JOFC l'Accordo Quadro compilato e firmato, acquistare e pagare il numero minimo di Pacchetti Socio JOFC come previsto all'articolo 4.5 e, esclusivamente per le nuove associazioni: presentare la modulistica necessaria indicata sul Sito JOFC per la costituzione di un nuovo JOFC. Dopo questa scadenza, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di acquisto dei Pacchetti Socio JOFC, l'associazione non potrà essere riconosciuta come Juventus Official Fan Club né partecipare al Progetto. I Pacchetti Socio JOFC eventualmente già acquistati e pagati saranno rimborsati all'associazione che avrà l'obbligo di restituire ai propri Soci tutte le somme dagli stessi anticipate, sollevando Juventus da qualsiasi responsabilità al riguardo. Né l'associazione né i singoli Soci JOFC avranno nulla a pretendere da Juventus per il mancato accesso ai servizi e l'associazione si obbliga a tenere Juventus e i suoi legali rappresentanti, dirigenti e/o impiegati, manlevata e indenne da ogni azione, domanda, costi, danni, spese legali e non, responsabilità di ogni genere o natura connessi o conseguenti direttamente o indirettamente al mancato riconoscimento di Juventus Official Fan Club.
2. 30 APRILE 2027: è il termine ultimo per l'acquisto dei Pacchetti Socio JOFC oltre la soglia minima prevista all'art. 4.5. Salvo diversa comunicazione scritta da parte di Juventus, il Presidente e/o il referente comunicazione di ciascun Juventus Official Fan Club potrà integrare l'anagrafica dei Soci JOFC fino, e non oltre, tale data, seguendo la procedura indicata nel Sito JOFC. È vietato l'acquisto da parte della stessa persona di più di un Pacchetto Socio JOFC nell'arco della medesima stagione calcistica, tramite lo stesso Juventus Official Fan Club o attraverso JOFC distinti, il mancato rispetto di tale condizione comporta l'immediata interruzione di qualsiasi servizio associato al Pacchetto Socio JOFC. Di conseguenza, ogni Juventus Official Fan Club è tenuto a verificare, al momento della richiesta di acquisto da parte del Socio, che tale condizione sia rispettata. Inoltre, l'Associazione JOFC non può vendere più di un Pacchetto Socio JOFC al medesimo Socio.

La mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti e consegna di anche uno solo dei documenti richiesti, entro i termini e le modalità stabilite dalla procedura, comporta l'automatico rigetto della richiesta di adesione al Progetto dell'associazione medesima per la stagione calcistica di riferimento.

4.7 Lo Juventus Official Fan Club prende atto e accetta che Juventus si riserva la facoltà di sottoporre, in via preventiva, alle Autorità di Pubblica Sicurezza le domande di adesione e respingere le richieste che abbiano ottenuto un riscontro negativo da parte delle stesse Autorità.

Juventus si riserva altresì il diritto di rigettare qualsiasi richiesta di adesione al Progetto secondo il proprio insindacabile giudizio. A titolo esemplificativo Juventus può negare il riconoscimento di Juventus Official Fan Club a:

- (i) le associazioni che non abbiano i requisiti espressi all'art.3 dell'Accordo Quadro.
- (ii) le associazioni i cui dirigenti e/o membri abbiano tenuto, nel corso della stagione calcistica precedente o in tempi passati, comportamenti deprecabili e/o ritenuti moralmente o materialmente inappropriati nei confronti dei Soci del proprio o di altri Juventus Official Fan Club e/o di qualsiasi altra associazione di tifosi, di singoli sostenitori, della società Juventus, dei suoi tesserati, dirigenti, rappresentanti, dipendenti, nonché delle autorità e istituzioni pubbliche o

private;

- (iii) le associazioni o gruppi di tifosi che non rispettano i principi stabiliti nell'Accordo Quadro (art. 2), o che non risultino conformi e idonei al rispetto dei principi fondamentali ed ispiratori del Progetto o che non abbiano tra le proprie finalità statutarie la promozione dei valori sportivi e dei principi di lealtà e correttezza espressi nel Codice Etico di Juventus.

Juventus comunicherà, con le modalità indicate nel proprio sito, il riconoscimento alle associazioni che siano ammesse al Progetto e che possano assumere la qualifica di Juventus Official Fan Club.

ART. 5 – OPERATIVITA' DELL'ACCORDO

Le associazioni di tifosi costituite nei modi, alle condizioni e nei termini sopra specificati possono ottenere il riconoscimento di "Juventus Official Fan Club" e aderire all'Accordo Quadro al fine di garantire ai propri Soci l'accesso ai servizi riservati ai soli Soci delle Associazioni JOFC.

Le Parti per l'operatività dell'Accordo Quadro stabiliscono altresì la seguente regolamentazione:

5.1 – SITO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Juventus mette a disposizione delle Associazioni JOFC una piattaforma, accessibile ai soli Presidenti delle Associazioni JOFC, creata e gestita da Juventus per agevolare le interazioni con gli Juventus Official Fan Club e gestire le richieste di servizi (di seguito "**Sito JOFC**").

All'interno del sito JOFC, nella propria area riservata, il Presidente dello Juventus Official Fan Club dovrà caricare i dati dei Soci JOFC (ovvero dei Soci a cui lo Juventus Official Fan Club ha rivenduto il Pacchetto Socio JOFC), necessari per fornire i servizi ad essi riservati. Le informazioni pubblicate all'interno dell'area riservata sono accessibili solo ai legittimi utilizzatori delle credenziali di accesso. Ogni utente è pertanto tenuto ad utilizzare i dati solo per tali fini e garantire la massima riservatezza, evitando la divulgazione a terzi.

Lo Juventus Official Fan Club garantisce a Juventus che qualsiasi dato personale dei Soci che sarà comunicato dallo Juventus Official Fan Club a Juventus all'interno dell'area riservata del Sito JOFC, e successivamente trattato da Juventus per l'erogazione dei servizi previsti dal presente Accordo Quadro è stato raccolto, trattato e comunicato dallo Juventus Official Fan Club nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento UE 2016/679 sulla base di idonea base giuridica, previa fornitura di un'adeguata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento e, ove necessario, mediante valida acquisizione dei consensi richiesti, manlevando sin d'ora Juventus da qualsiasi contestazione, pretesa o richiesta derivante da trattamenti effettuati in violazione di tali obblighi.

L'uso del Sito JOFC e l'acquisto dei prodotti e/o servizi tramite il Sito JOFC è soggetto alle condizioni generali pubblicate all'interno dello stesso.

5.2 – PACCHETTO SOCIO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB E JUVENTUS CARD

5.2.1 – TIPOLOGIE DI PACCHETTO SOCIO JOFC

Fermo l'obbligo per lo Juventus Official Fan Club di acquistare il numero minimo di Pacchetti Socio JOFC specificato all'art. 4.5 al fine di accedere ai servizi in convenzionamento, lo Juventus Official Fan Club si impegna a promuovere e sviluppare le vendite dei Pacchetti Socio JOFC presso i propri Soci ed esclusivamente ad essi.

Il Pacchetto Socio JOFC è un pacchetto di beni e servizi strettamente personale che consente al titolare di accedere ai seguenti vantaggi/servizi, distinti in base alla tipologia di pacchetto:

- a) Pacchetto Socio **Tariffa ADULT** (riservato ai soli Soci degli Juventus Official Fan Club con sede in Italia e negli altri paesi europei):
 - n. 1 welcome gadget
 - codice promozionale per riscattare gratuitamente la Black & White membership, nella versione che non include il welcome pack, qualora il Socio JOFC non sia già titolare di una membership;
 - accesso, previa esibizione della e-card Juventus Official Fan Club in formato cartaceo o digitale o il QR code della Black & White membership riscattata, a sconti o tariffe agevolate presso:

- JMedical sito in via Druento 153/56 – Torino, secondo percentuali di sconto e prestazioni determinate discrezionalmente dal JMedical;
- Juventus Museum sito in via Druento, 153/42 – Torino, per l’acquisto di biglietti relativi alle visite Juventus Museum, Juventus Museum & Allianz Stadium Tour e Juventus Museum & MatchDay Tour;
- JHotel sito in via Traves 40 – Torino limitatamente ai servizi di pernottamento, fermo restando che al relativo soggiorno non potrà essere abbinato il biglietto della partita, il quale dovrà essere richiesto tramite il proprio JOFC;
- possibilità di acquisto della Juventus Card presso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza
- servizi di biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza durante la campagna abbonamenti (resta inteso che gli eventuali vantaggi riconosciuti ai Soci JOFC titolari di Abbonamento saranno resi noti nell’ambito della campagna abbonamenti 2026/2027 e disciplinati negli specifici Termini e Condizioni di Abbonamento);
- accesso alla Vendita Mediata tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- accesso alla Vendita Istantanea tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- possibilità di essere registrato come “riserva” di un Socio JOFC titolare di Abbonamento;
- possibilità di essere indicato come cessionario dei diritti di prelazione riconosciuti al Socio JOFC titolare di Abbonamento, iscritto nel medesimo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati, qualora organizzati da Juventus;

Ai Soci JOFC che abbiano riscattato gratuitamente la Black & White membership:

- sconto del 10% presso gli Juventus Stores fisici esibendo alla cassa il QR code della membership riscattata.

Lo sconto non è cumulabile con altri sconti/offerte/promozioni e non si applica su quegli articoli o categorie di articoli che, di volta in volta, lo Juventus Store può, a sua esclusiva discrezione, espressamente escludere da sconti e/o attività promozionali.

Eventuali ulteriori vantaggi riservati ai Soci JOFC titolari di abbonamento per la stagione 2026/2027 saranno indicati nella relativa campagna abbonamenti.

b) Pacchetto Socio **Tariffa INTERNATIONAL** (riservato ai soli Soci degli Juventus Official Fan Club con sede nei paesi extra europei):

- n. 1 welcome gadget;
- codice promozionale per riscattare gratuitamente la Black & White membership, nella versione che non include il welcome pack, qualora il Socio JOFC non sia già titolare di una membership;
- accesso, previa esibizione della e-card Juventus Official Fan Club in formato cartaceo o digitale o il QR code della Black & White membership riscattata, a sconti o tariffe agevolate presso:
 - JMedical sito in via Druento 153/56 – Torino, secondo percentuali di sconto e prestazioni determinate discrezionalmente dal JMedical;
 - Juventus Museum sito in via Druento, 153/42 – Torino, per l’acquisto di biglietti relativi alle visite Juventus Museum, Juventus Museum & Allianz Stadium Tour e Juventus Museum & MatchDay Tour;
 - JHotel sito in via Traves 40 – Torino limitatamente ai servizi di pernottamento, fermo restando che al relativo soggiorno non potrà essere abbinato il biglietto della partita, il quale dovrà essere richiesto tramite il proprio JOFC;
- possibilità di acquisto della Juventus Card presso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- servizi di biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza durante la campagna abbonamenti (resta inteso che gli eventuali vantaggi riconosciuti ai Soci JOFC titolari di Abbonamento saranno resi noti nell’ambito della campagna abbonamenti 2026/2027 e disciplinati negli specifici Termini e Condizioni di Abbonamento);
- accesso alla Vendita Mediata tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- accesso alla Vendita Istantanea tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- possibilità di essere registrato come “riserva” di un Socio JOFC titolare di Abbonamento;
- possibilità di essere indicato come cessionario dei diritti di prelazione riconosciuti al Socio JOFC titolare di abbonamento, iscritto al medesimo Juventus Official Fan Club di appartenenza
- partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati, qualora organizzati da Juventus;

Ai Soci JOFC abbiano riscattato gratuitamente la Black & White membership:

- sconto del 10% presso gli Juventus Stores fisici esibendo alla cassa il QR code della membership riscattata.

Lo sconto non è cumulabile con altri sconti/offerte/promozioni e non si applica su quegli articoli o categorie di articoli che, di volta in volta, lo Juventus Store può, a sua esclusiva discrezione, espressamente escludere da sconti e/o attività promozionali.

c) Pacchetto Socio **Tariffa UNDER 14** (riservato a tutti i Soci Under 14, indipendentemente dalla sede dello Juventus Official Fan Club):

- n. 1 welcome gadget;
- codice promozionale per riscattare gratuitamente la Junior membership, nella versione che non include il welcome pack, qualora il Socio JOFC non sia già titolare di una membership;
- accesso, previa esibizione della e-card Juventus Official Fan Club in formato cartaceo o digitale o il QR code della Black & White membership riscattata, a sconti o tariffe agevolate presso:
 - JMedical sito in via Druento 153/56 – Torino, secondo percentuali di sconto e prestazioni determinate discrezionalmente dal JMedical;
 - Juventus Museum sito in via Druento, 153/42 – Torino, per l'acquisto di biglietti relativi alle visite Juventus Museum, Juventus Museum & Allianz Stadium Tour e Juventus Museum & MatchDay Tour;
 - JHotel sito in via Traves 40 – Torino limitatamente ai servizi di pernottamento, fermo restando che al relativo soggiorno non potrà essere abbinato il biglietto della partita, il quale dovrà essere richiesto tramite il proprio JOFC;
- possibilità di acquisto della Juventus Card presso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- servizi di biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza durante la campagna abbonamenti (resta inteso che gli eventuali vantaggi riconosciuti ai Soci JOFC titolari di Abbonamento saranno resi noti nell'ambito della campagna abbonamenti 2026/2027 e disciplinati negli specifici Termini e Condizioni di Abbonamento);
- accesso alla Vendita Mediata tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- accesso alla Vendita Istantanea tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- possibilità di essere registrato come "riserva" di un Socio JOFC titolare di Abbonamento;
- possibilità di essere indicato come cessionario dei diritti di prelazione riconosciuti al Socio JOFC titolare di Abbonamento, iscritto nel medesimo Juventus Official Fan Club di appartenenza
- partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati, qualora organizzati da Juventus;

Ai Soci JOFC che abbiano riscattato gratuitamente la Junior membership:

- sconto del 10% presso gli Juventus Stores fisici esibendo alla cassa il QR code della Junior membership riscattata. Lo sconto non è cumulabile con altri sconti/offerte/promozioni e non si applica su quegli articoli o categorie di articoli che, di volta in volta, lo Juventus Store può, a sua esclusiva discrezione, espressamente escludere da sconti e/o attività promozionali.

d) Pacchetto Socio **Tariffa UNDER 5** (riservato a tutti i Soci Under 5, indipendentemente dalla sede dello Juventus Official Fan Club):

- codice promozionale per riscattare gratuitamente la Junior membership, nella versione che non include il welcome pack, qualora il Socio JOFC non sia già titolare di una membership
- accesso, previa esibizione della e-card Juventus Official Fan Club in formato cartaceo o digitale o il QR code della Black & White membership riscattata, a sconti o tariffe agevolate presso:
 - JMedical sito in via Druento 153/56 – Torino, secondo percentuali di sconto e prestazioni determinate discrezionalmente dal JMedical;
 - Juventus Museum sito in via Druento, 153/42 – Torino, per l'acquisto di biglietti relativi alle visite Juventus Museum, Juventus Museum & Allianz Stadium Tour e Juventus Museum & MatchDay Tour;
 - JHotel sito in via Traves 40 – Torino limitatamente ai servizi di pernottamento, fermo restando che al relativo soggiorno non potrà essere abbinato il biglietto della partita, il quale dovrà essere richiesto tramite il proprio JOFC;
- possibilità di acquisto della Juventus Card presso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- servizi di biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza durante la campagna abbonamenti (resta inteso che gli eventuali vantaggi riconosciuti ai Soci JOFC titolari di Abbonamento saranno resi noti nell'ambito della campagna abbonamenti 2026/2027 e disciplinati negli specifici Termini e Condizioni di Abbonamento);
- accesso alla Vendita Mediata tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- accesso alla Vendita Istantanea tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- possibilità di essere registrato come "riserva" di un Socio JOFC titolare di Abbonamento;

- possibilità di essere indicato come cessionario dei diritti di prelazione riconosciuti al Socio JOFC titolare di Abbonamento, iscritto nel medesimo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
- partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati, qualora organizzati da Juventus;

Ai Soci JOFC che siano altresì titolari di Juventus Card (prodotto che non è ricompreso nel Pacchetto Socio JOFC):

- sconto del 10% presso gli Juventus Stores fisici esibendo la propria Juventus Card alla cassa.

Lo sconto non è cumulabile con altri sconti/offerte/promozioni e non si applica su quegli articoli o categorie di articoli che, di volta in volta, lo Juventus Store può, a sua esclusiva discrezione, espressamente escludere da sconti e/o attività promozionali.

- e) Pacchetto Socio Tariffa **MEMBER** (riservato ai Soci Member di tutti gli Juventus Official Fan Club, indipendentemente dalla sede dello Juventus Official Fan Club):
- accesso, previa esibizione della e-card Juventus Official Fan Club in formato cartaceo o digitale o il QR code della Black & White membership, a sconti o tariffe agevolate presso:
 - JMedical sito in via Druento 153/56 – Torino, secondo percentuali di sconto e prestazioni determinate discrezionalmente dal JMedical;
 - Juventus Museum sito in via Druento, 153/42 – Torino, per l’acquisto di biglietti relativi alle visite Juventus Museum, Juventus Museum & Allianz Stadium Tour e Juventus Museum & MatchDay Tour;
 - JHotel sito in via Traves 40 – Torino limitatamente ai servizi di pernottamento, fermo restando che al relativo soggiorno non potrà essere abbinato il biglietto della partita, il quale dovrà essere richiesto tramite il proprio JOFC;
 - possibilità di acquisto della Juventus Card presso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
 - servizi di biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di appartenenza durante la campagna abbonamenti (resta inteso che gli eventuali vantaggi riconosciuti ai Soci JOFC titolari di Abbonamento saranno resi noti nell’ambito della campagna abbonamenti 2026/2027 e disciplinati negli specifici Termini e Condizioni di Abbonamento);
 - accesso alla Vendita Mediata tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
 - accesso alla Vendita Istantanea tramite lo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
 - possibilità di essere registrato come “riserva” di un Socio JOFC titolare di Abbonamento;
 - possibilità di essere indicato come cessionario dei diritti di prelazione riconosciuti al Socio JOFC titolare di Abbonamento, iscritto nel medesimo Juventus Official Fan Club di appartenenza;
 - partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati, qualora organizzati da Juventus.

L’ordine di acquisto dei Pacchetti Socio JOFC da parte dello Juventus Official Fan Club dovrà essere effettuato online tramite il Sito JOFC, ai prezzi di listino infra indicati.

5.2.2 – PREZZI PACCHETTO SOCIO JOFC

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB COSTITUITI IN ITALIA E NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI

- b) Pacchetto Socio **Tariffa ADULT**):
- €25,00 (VENTICINQUE Euro): per ciascun Socio
- c) Pacchetto Socio **Tariffa UNDER 14**:
- € 14,00 (QUATTORDICI Euro): per ciascun Socio Under 14
- d) Pacchetto Socio **Tariffa UNDER 5**:
- € 5,00 (CINQUE): per ciascun Socio Under 5
- e) Pacchetto Socio **Tariffa MEMBER**:
- €5,00 (CINQUE Euro): per ciascun Socio Member

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB COSTITUITI NEI PAESI EXTRA-EUROPEI

- a) Pacchetto Socio **Tariffa INTERNATIONAL**:
- €20,00 (VENTI Euro): per ciascun Socio
- b) Pacchetto Socio Extra-UE **Tariffa UNDER 14**:
- € 14,00 (QUATTORDICI Euro): per ciascun Socio Under 14
- c) Pacchetto Socio **Tariffa UNDER 5**:
- € 5,00 (CINQUE Euro): per ciascun Socio Under 5
- d) Pacchetto Socio **Tariffa MEMBER**:
- €5,00 (CINQUE): per ciascun Socio Member

Lo Juventus Official Fan Club, contestualmente alla richiesta di acquisto del Pacchetto Socio JOFC, verserà il corrispettivo, mediante la modalità di pagamento selezionata all'inoltro dell'ordine. In caso di pagamenti non perfettamente corrispondenti agli importi dovuti e specificati all'interno della relativa sezione del Sito JOFC, in fase di convenzionamento e attivazione del Socio, Juventus potrà interrompere o sospendere l'erogazione dei servizi fino a quando lo Juventus Official Fan Club non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo Juventus Official Fan Club sarà l'unico ed esclusivo responsabile verso il Socio per la suddetta interruzione o sospensione dei servizi e terrà Juventus manlevata e indenne da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di qualsiasi genere da parte dei Soci per la mancata o ritardata erogazione dei servizi.

5.2.3 – ATTIVAZIONE PACCHETTO SOCIO JOFC

L'attivazione del Pacchetto Socio JOFC e dei relativi servizi avviene esclusivamente a seguito del pagamento del prezzo come sopra indicato e l'inserimento dei dati personali del Socio nell'anagrafica Soci JOFC in associazione al Pacchetto Socio JOFC acquistato.

5.2.4 – JUVENTUS CARD

Lo Juventus Official Fan Club potrà ordinare e acquistare tramite il Sito JOFC le Juventus Card per i propri Soci JOFC. L'acquisto delle Juventus Card è consentito esclusivamente per i propri Soci JOFC ed è vietata la vendita a soggetti estranei al JOFC

Il pagamento deve essere effettuato con la modalità scelta al momento dell'ordine. Se l'importo pagato per le Juventus Card non corrisponde a quello dovuto o viene versato dopo la scadenza, Juventus si riserva di interrompere o sospendere l'emissione delle Juventus Card fino a quando lo Juventus Official Fan Club non salda l'intera somma dovuta. Lo Juventus Official Fan Club sarà l'unico ed esclusivo responsabile verso il Socio JOFC per la suddetta interruzione o sospensione e terrà Juventus manlevata e indenne da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di qualsiasi genere da parte dei Soci per la mancata o ritardata emissione della Juventus Card. In caso di Juventus Card in scadenza è possibile, tramite il medesimo Sito JOFC, richiedere il rinnovo della tessera a partire dai tre mesi antecedenti la data di scadenza della stessa.

In caso di smarrimento, furto e/o deterioramento della Juventus Card da parte del Socio JOFC titolare della Juventus Card, lo Juventus Official Fan Club potrà riacquistare direttamente per il proprio Socio una nuova Juventus Card, previa consegna, da parte del Socio, di una dichiarazione scritta necessaria alla disattivazione della Juventus Card non più in uso. La documentazione dovrà essere conservata dallo Juventus Official Fan Club e consegnata a Juventus a semplice richiesta, così come meglio specificato al successivo art. 6.6.

Solo una volta ricevuta la suddetta documentazione, lo Juventus Official Fan Club potrà accedere al Sito JOFC, segnalare lo smarrimento, furto e/o deterioramento della Juventus Card e acquistare per il Socio JOFC una nuova Juventus Card. Resta sin d'ora inteso che, contestualmente al nuovo acquisto, verrà in automatico disattivata la Juventus Card non più in uso, i dati del Socio JOFC saranno aggiornati con il nuovo numero della Juventus Card emessa, gli eventuali titoli di accesso caricati sulla tessera disattivata saranno trasferiti sulla nuova tessera emessa. Lo Juventus Official Fan Club dichiara espressamente di tutelare e tenere Juventus e i suoi legali rappresentanti, dirigenti e/o impiegati, manlevata e indenne da ogni azione, domanda, costi, danni, spese legali e non, responsabilità di ogni genere o natura connessi o conseguenti direttamente o indirettamente dal non corretto rispetto della procedura sopra individuata, con particolare riferimento alla raccolta e conservazione della documentazione individuata.

I Soci JOFC al momento dell'acquisto della Juventus Card dovranno accettare le pattuizioni di cui al presente articolo 5.2.4.

5.2.5 – SPEDIZIONE MATERIALI JUVENTUS

La consegna dei welcome gadget e di qualsiasi altro materiale destinato ai Soci JOFC sarà effettuata presso lo Juventus Official Fan Club, all'indirizzo comunicato dallo Juventus Official Fan Club tramite il Sito JOFC. Juventus effettua le spedizioni a intervalli prestabiliti; il calendario delle spedizioni per la stagione viene reso disponibile a tutti gli Official Fan Club all'inizio della stagione ed è sempre consultabile sul Sito JOFC. Una volta che il materiale è stato consegnato allo Juventus Official Fan Club, quest'ultimo assume piena ed esclusiva responsabilità della relativa distribuzione presso i Soci JOFC e tiene Juventus manlevata e indenne da qualsiasi responsabilità e/o richiesta derivante dalla mancata o ritardata consegna del welcome gadget.

È richiesto un contributo UNA TANTUM ai costi di spedizione pari a:

- € 100,00 (CENTO) per gli Juventus Official Fan Club situati in Italia;
- € 100,00 (CENTO) per gli Juventus Official Fan Club situati in altri Stati europei;
- € 50,00 (CINQUANTA) per gli Juventus Official Fan Club situati negli Stati extra-europei (non geograficamente ubicati nel continente Europa).

5.3 – SERVIZI DI BIGLIETTERIA

5.3.1 – PRINCIPI BASE

Lo Juventus Official Fan Club, in forza di un doppio rapporto di mandato (tra Juventus e lo Juventus Official Fan Club, in base al quale lo Juventus Official Fan Club colloca presso i Soci JOFC i biglietti e/o abbonamenti venduti da Juventus, e tra il Socio JOFC e lo Juventus Official Fan Club, in base al quale quest'ultimo raccoglie le richieste di prenotazione e i pagamenti da parte dei Soci JOFC), può agire da tramite nello svolgimento dei servizi di biglietteria rivolti esclusivamente ai Soci JOFC, sulla base dei seguenti principi fondamentali :

- a) lo Juventus Official Fan Club può proporre in vendita e collocare presso i Soci JOFC esclusivamente gli Abbonamenti e i biglietti che Juventus ha reso disponibile allo Juventus Official Fan Club all'interno dell'area riservata del Sito JOFC;
- b) le modalità di vendita dei biglietti: (i) Vendita Mediata, (ii) Vendita Istantanea, sono decise discrezionalmente da Juventus, a suo insindacabile giudizio; pertanto, Juventus sarà libera di decidere se mettere in vendita per una determinata partita i biglietti attraverso entrambe le modalità (Vendita Mediata e Vendita Istantanea) o attraverso solo una di esse;
- c) può usufruire del servizio biglietteria soltanto il Socio JOFC che abbia fornito la propria residenza e per il quale non si verifichi alcuna delle condizioni che seguono: (i) presenza di Requisiti Ostativi; (ii) Sospensione del Gradimento; (iii) segnalazione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza di sospensione e/o esclusione del Socio JOFC dal progetto Juventus Official Fan Club o comunque qualsiasi comunicazione da parte delle Autorità con cui venga richiesto a Juventus di non fornire i servizi. L'accertamento dei Requisiti Ostativi avviene mediante comunicazione dei dati alle questure, con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2009, comprese le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali. Inoltre, i titoli di accesso già emessi possono essere disattivati o l'uso inibito in caso di successivo riscontro, in occasione dell'accesso allo stadio, della sussistenza dei Requisiti Ostativi di cui al precedente punto (i) o di provvedimento di Sospensione del Gradimento di cui al punto (ii);
- d) lo Juventus Official Fan Club non può inoltrare richieste di biglietti in numero superiore al totale dei propri Soci JOFC,
- e) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera b), tutti i Soci JOFC possono accedere alla Vendita Mediata e alla vendita Istantanea;
- f) lo "status" di Socio JOFC non garantisce automaticamente l'assegnazione del biglietto ogni qual volta il Socio ne faccia richiesta al proprio Juventus Official Fan Club;
- g) sui biglietti acquistati dal Socio JOFC nell'ambito della presente convenzione, non sarà possibile fare il cambio nominativo tramite il proprio Juventus Official Fan Club. Il cambio nominativo, ove consentito, è un servizio disponibile esclusivamente attraverso i canali ufficiali comunicati da Juventus nell'apposita sezione del proprio sito www.juventus.com. Il cambio nominativo nelle partite considerate a rischio può essere soggetto a limitazioni imposte dalle Autorità di pubblica sicurezza;
- h) il ritiro dei biglietti cartacei per le partite in trasferta può essere effettuato solo direttamente dalla persona intestataria del biglietto e previa esibizione del documento d'identità (in caso di mancato rispetto della suddetta regola, Juventus si riserva di sospendere il Socio JOFC da qualsiasi servizio di biglietteria oggetto del Pacchetto Socio JOFC);
- i) il pagamento dei biglietti/abbonamenti acquistati deve essere effettuato dal JOFC con la modalità scelta al momento dell'inoltro dell'ordine da parte dello stesso all'interno dell'area riservata del Sito JOFC. Se l'importo

pagato per i biglietti acquistati non corrisponde a quello dovuto, o viene versato dopo la scadenza, Juventus si riserva di interrompere o sospendere l'emissione dei biglietti e/o degli abbonamenti fino a quando lo Juventus Official Fan Club non salda l'intera somma dovuta. In caso di pagamento mediante bonifico bancario, Juventus si riserva la facoltà di non procedere all'emissione dei biglietti acquistati qualora il versamento non sia stato contabilizzato entro il termine di 4 (QUATTRO) giorni prima della data di svolgimento della partita. Juventus comunicherà tramite e-mail allo Juventus Official Fan Club la lista dei biglietti non emessi. In caso di ricezione del pagamento successivamente al termine sopra indicato, Juventus procederà al solo rimborso delle somme incassate per i biglietti non emessi. Lo Juventus Official Fan Club sarà l'unico ed esclusivo responsabile verso il proprio Socio per la suddetta interruzione, sospensione, o omessa emissione e si obbliga a tenere Juventus e i suoi legali rappresentanti, dirigenti e/o impiegati, manlevata e indenne da ogni azione, domanda, costi, danni, spese legali e non, responsabilità di ogni genere o natura connessi o conseguenti direttamente o indirettamente alla suddetta interruzione, sospensione, o omessa emissione dei biglietti e/o abbonamenti.

5.3.2 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

Fermo restando i principi base di cui al precedente art. 5.3.1, di seguito si riassumono gli ambiti del servizio di biglietteria degli Juventus Official Fan Club:

Campagna Abbonamenti stagione 2026/2027:

- rinnovi abbonamento (per soli Soci JOFC titolari di abbonamento acquistato nella stagione 2025/2026 tramite il proprio JOFC, possibilità di rinunciare alla prelazione sul rinnovo del proprio abbonamento a favore di altro Socio JOFC iscritto allo stesso Juventus Official Fan Club);
- rinnovi abbonamento in cambio posto (per soli Soci JOFC titolari di abbonamento acquistato nella stagione 2025/2026 tramite il proprio JOFC, possibilità di rinunciare alla prelazione sul rinnovo del proprio abbonamento a favore di altro Socio JOFC iscritto allo stesso Juventus Official Fan Club)
- nuovi abbonamenti (qualora disponibili)

Gli eventuali vantaggi riconosciuti ai Soci JOFC titolari di Abbonamento saranno resi noti nell'ambito della campagna abbonamenti 2026/2027 e disciplinati nei Termini e Condizioni di Abbonamento.

Campionato Italiano di Serie A:

- Vendita Mediata e Vendita Istantanea (a discrezione di Juventus ai sensi del precedente articolo 5.3.1 lettera b) per le partite casalinghe disputate all'Allianz Stadium.

Competizioni Europee:

- Vendita Mediata e/o Vendita Istantanea (a discrezione di Juventus ai sensi del precedente articolo 5.3.1 lettera b) per le partite casalinghe disputate all'Allianz Stadium.
- Vendita Mediata e/o Vendita Istantanea (a discrezione di Juventus ai sensi del precedente articolo 5.3.1 lettera b) dei biglietti nei settori destinati ai tifosi della squadra ospite per le partite disputate in trasferta (qualora disponibili).
- Nel caso in cui l'Abbonamento acquistato dal Socio JOFC includa una prelazione sull'acquisto dei biglietti per le partite casalinghe delle Coppe Internazionali: il Socio JOFC titolare di Abbonamento può rinunciare al diritto di prelazione a favore di altro Socio JOFC iscritto nello stesso Juventus Official Fan Club di appartenenza, fermo restando il rispetto dei requisiti di età per gli Abbonamenti UNDER 14 JOFC e UNDER 28 JOFC.

Coppa Italia:

- Vendita Mediata e Vendita Istantanea per le partite casalinghe disputate all'Allianz Stadium
- Nel caso in cui l'Abbonamento acquistato dal Socio JOFC includa una prelazione sull'acquisto dei biglietti per le partite casalinghe di Coppa Italia: il Socio JOFC titolare di Abbonamento può rinunciare al diritto di prelazione a favore di altro Socio JOFC iscritto nello stesso Juventus Official Fan Club di appartenenza, fermo restando il rispetto dei requisiti di età per gli Abbonamenti UNDER 14 JOFC e UNDER 28 JOFC.

5.3.3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Fermi i principi base indicati al precedente art. 5.3.1, i criteri generali adottati per l'assegnazione dei biglietti disponibili a ciascun Juventus Official Fan Club, destinato all'acquisto per conto dei propri Soci JOFC nell'ambito della Vendita Mediata, sono elencati di seguito e applicati in ordine di descrizione

1. numero totale di Soci JOFC;
2. frequenza della partecipazione dello Juventus Official Fan Club alle partite disputate sia all'Allianz Stadium che in trasferta calcolata considerando esclusivamente i biglietti acquistati da Juventus e tenendo conto dell'ubicazione geografica dello Juventus Official Fan Club;

3. partecipazione dello Juventus Official Fan Club agli eventi ed alle iniziative ufficiali organizzate da Juventus;
4. lo scarto tra i biglietti assegnati in dotazione allo Juventus Official Fan Club nell'ambito della Vendita Mediata e i biglietti effettivamente acquistati in occasione delle partite disputate presso l'Allianz Stadium, ivi incluse le competizioni europee, con riferimento alle ultime tre stagioni sportive.
5. eventuale mancato ritiro da parte dei Soci JOFC dei biglietti agli stessi intestati in occasione di eventuali trasferte disputate in ogni competizione (nazionale ed internazionale);
6. anzianità d'iscrizione, senza interruzioni di continuità, dello Juventus Official Fan Club al Progetto (incluso anche il progetto antecedente denominato "Juventus Club Doc");
6. la corretta compilazione delle richieste di biglietti e il rispetto delle tempistiche indicate, conformemente alla procedura prevista sul Sito JOFC.

5.3.4 - INIZIATIVE SPECIALI ORGANIZZATE DAGLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Potranno essere prese in considerazione richieste di un quantitativo determinato di biglietti da parte dello Juventus Official Fan Club, riguardante esclusivamente i Soci JOFC, al fine di permettere la realizzazione di iniziative speciali organizzate dagli Juventus Official Fan Club o da Juventus.

5.3.5 - ABBONAMENTI ACQUISTATI DAI SOCI TRAMITE LO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

- I presidenti delle associazioni che non intendono aderire e/o non hanno aderito al Progetto per la stagione 2026-2027, nei termini e secondo le modalità descritte all'art. 4, si impegnano ad avvisare in tempo utile i propri Soci JOFC, titolari di abbonamento nella stagione 2025-2026, affinché gli stessi possano provvedere diversamente al rinnovo dell'abbonamento, invitandoli a mettersi in contatto con Juventus per ulteriori informazioni in merito.
- Qualora per l'acquisto degli abbonamenti tramite il Sito JOFC sia stata scelta la modalità di pagamento mediante bonifico bancario, Juventus si riserva la facoltà di non emettere gli abbonamenti e/o annullare quelli già emessi, qualora il relativo versamento non sia stato contabilizzato entro il decimo giorno successivo alla data di acquisto. Juventus comunicherà tramite e-mail allo Juventus Official Fan Club la lista degli abbonamenti annullati. In caso di ricezione del versamento successivamente a tale data, Juventus procederà al rimborso delle somme incassate per gli abbonamenti annullati. Lo Juventus Official Fan Club sarà l'unico ed esclusivo responsabile verso il Socio per il suddetto annullamento e terrà Juventus manlevata e indenne da qualsiasi responsabilità e/o richiesta da parte dei Soci per il venir meno dell'abbonamento.

5.4 - MANIFESTAZIONI E INCONTRI UFFICIALI CON GLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Nell'ambito del Progetto, Juventus, si riserva di organizzare manifestazioni-eventi d'incontro di vario genere, riservati ai soci JOFC che, superando la frammentazione delle iniziative dei singoli Juventus Official Fan Club, si prefiggono di costituire un importante momento d'incontro tra Juventus ed i Soci JOFC. Tali incontri/eventi potranno essere oggetto di riprese video e fotografiche da parte di Juventus e/o soggetti terzi dalla stessa incaricati e le immagini ritratte nell'ambito delle suddette riprese potranno essere utilizzate da Juventus per qualsivoglia scopo, divulgativo, editoriale, promozionale, commerciale. Pertanto, potranno partecipare alle attività, esclusivamente i Soci JOFC per i quali lo Juventus Official Fan Club di appartenenza abbia regolarmente acquisito, nel rispetto della normativa vigente, la liberatoria all'effettuazione delle riprese e all'uso dell'immagine, anche in nome e per conto dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di Soci minori, garantendo la corretta conservazione della relativa documentazione.

Lo Juventus Official Fan Club resta l'unico responsabile della corretta acquisizione delle predette liberatorie e manleva sin d'ora Juventus da qualsiasi contestazione, pretesa o richiesta, anche di terzi, connessa o conseguente alla partecipazione dei Soci JOFC agli eventi e all'utilizzo delle relative immagini in violazione dei suddetti obblighi.

Nell'ambito del Progetto, Juventus potrà organizzare, in funzione delle proprie esigenze organizzative e delle disponibilità comunicate, le seguenti tipologie di eventi ufficiali riservati ai Soci JOFC:

- **Meetings regionali** degli Juventus Official Fan Club, organizzati da Juventus con l'eventuale partecipazione di propri rappresentanti. Al fine di poter partecipare a tali eventi, è da considerarsi obbligatoria l'adesione di almeno un delegato per ogni Juventus Official Fan Club alle riunioni organizzate, preliminarmente a tali eventi, ad opera dei referenti regionali;
- **Allianz Stadium Experience:** visita guidata dell'Allianz Stadium nel prepartita in occasione di partite casalinghe del Campionato italiano di Serie A e/o della Coppa Italia, nei limiti delle disponibilità comunicate da Juventus.
- **Meet & Greet:** incontro con tesserati di Juventus e/o Juventus Legends (ex calciatori), organizzato dalla Juventus presso le sedi e le location di volta in volta individuate dalla stessa.

- **Visite di gruppo dell'Allianz Stadium e del Juventus Museum:** con prenotazioni, soggette a disponibilità, riservate a gruppi di almeno venticinque Soci JOFC che intendano visitare lo Juventus Stadium e lo Juventus Museum e/o partecipare allo Juventus Matchday Tour;
- **Allenamenti a porte aperte della Prima Squadra maschile:** possibilità di assistere agli allenamenti presso lo Juventus Training Center della Continassa esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico stabiliti da Juventus e fino ad esaurimento posti).

Resta inteso che la partecipazione dei Soci JOFC agli eventi sopra indicati è subordinata alla regolare acquisizione delle liberatorie di cui al presente Accordo, Juventus si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche; per eventi non rientranti nelle tipologie sopra elencate, sarà richiesta una specifica autorizzazione.

ART. 6 – IMPEGNI DEGLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

6.1 Lo Juventus Official Fan Club che aderisce al Progetto si impegna a rispettare incondizionatamente le leggi, le normative, le disposizioni, i regolamenti e le decisioni adottate dalle istituzioni nazionali, dagli organismi che regolano il mondo del calcio, dalle Autorità di pubblica sicurezza e da Juventus e la Regolamentazione Applicabile.

6.2 Lo Juventus Official Fan Club si impegna a promuovere presso i propri Soci la convenzione stipulata con il presente Accordo Quadro attraverso i propri strumenti di comunicazione interna e con le più efficaci modalità, eventualmente concordate con Juventus.

6.3 L'adesione al Progetto comporta l'impegno a mantenere il tifo nei limiti della correttezza e il ripudio di ogni forma di violenza, di razzismo e discriminazione di qualsiasi genere, di propaganda ideologica vietata dalla legge e di incitazione e/o istigazione all'odio e alla violenza.

6.4 La Juventus si riserva la possibilità, su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza ed in qualsiasi momento della stagione calcistica, di chiedere, a norma dell'articolo 6 della legge n°401 del 13 dicembre 1989 riguardante la diffida o altro provvedimento di inibizione alla frequentazione allo stadio, una dichiarazione che certifichi che nessun Socio del rispettivo Juventus Official Fan Club sia stato colpito da questi provvedimenti. Nel caso in cui un Socio sia colpito a stagione in corso da provvedimento restrittivo (DASPO) dovrà essere immediatamente espulso dallo Juventus Official Fan Club e comunicata l'espulsione a Juventus, pena la sospensione dello Juventus Official Fan Club da tutti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

6.5 Juventus si riserva altresì la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, allo Juventus Official Fan Club, l'esclusione e/o l'annullamento dell'iscrizione del Socio JOFC allo Juventus Official Fan Club e/o qualsiasi altro provvedimento, se richiesto dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Juventus, su segnalazione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, invierà la richiesta allo Juventus Official Fan Club che dovrà provvedere ad espellere il Socio, senza indugi, e confermare per iscritto a Juventus l'avvenuta espulsione, pena il mancato riconoscimento, o la sospensione, dello Juventus Official Fan Club da tutti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

6.6 Lo Juventus Official Fan Club ha l'obbligo di raccogliere e tenere custoditi presso la propria sede legale tutti i moduli di adesione, correttamente compilati e firmati dai rispettivi Soci JOFC, al fine della esibizione nel caso in cui vi siano accertamenti, contenziosi o altre procedure in atto che coinvolgano istituzioni pubbliche, organi di controllo, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie. Juventus potrà richiederne l'esibizione e la consegna in qualunque momento, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di Juventus. In caso di omessa esibizione e/o consegna a Juventus della modulistica richiesta e/o di modulistica incompleta e/o di inadempimento da parte dello Juventus Official Fan Club agli obblighi di verifica e controllo dei moduli di cui all'art. 6.7 che segue/o e riscontro di errori e/o anomalie e/o carenze nella compilazione degli stessi, Juventus si riserva di applicare allo Juventus Official Fan Club una penale pari a € 500,00 per ogni modulo mancante e/o incompleto e/o non correttamente compilato e/o non firmato, fatto salvo il diritto di Juventus di risolvere l'Accordo Quadro e fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Juventus.

6.7 Il Presidente dello Juventus Official Fan Club ha l'obbligo di assicurarsi che tutti i dati relativi ai propri Soci che vengono comunicati a Juventus attraverso il caricamento degli stessi nell'area riservata del Sito JOFC sono corretti e perfettamente corrispondenti a quanto riportato sul modulo di adesione e si impegna a verificare l'identità e i dati del Socio tramite richiesta di esibizione del documento d'identità di ciascun Socio. La responsabilità legale della veridicità di tutti i dati inseriti all'interno del Sito JOFC è del Presidente del rispettivo Juventus Official Fan Club.

Una volta attivato il Pacchetto Socio JOFC non sarà possibile modificare i dati del Socio JOFC inseriti all'interno dell'area riservata. Le modifiche dei dati potranno essere effettuate solamente da Juventus e dietro espressa richiesta scritta dello Juventus Official Fan Club da inviarsi a mezzo e-mail all'indirizzo di posta di Juventus: jofc@juventus.com.

6.8 Il Presidente ed il referente comunicazioni di ciascun Juventus Official Fan Club sono tenuti a comunicare ai propri Soci:

- (I) l'informativa privacy, relativa alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali raccolti attraverso la compilazione obbligatoria del modulo di adesione al Progetto (scaricabile nell'area riservata Juventus Official Fan Club e da conservare esclusivamente presso la sede del proprio Juventus Official Fan Club), allegata al modulo stesso;
- (II) la liberatoria per l'effettuazione di riprese audio-video e fotografiche e per l'utilizzo dell'immagine, limitatamente agli eventi ufficiali organizzati da Juventus nell'ambito del Progetto;
- (III) le condizioni generali di adesione del singolo Socio al Progetto, nonché ogni ulteriore documento contrattuale o regolamentare ad esso applicabile;
- (IV) tutte le comunicazioni, news e gli avvisi importanti pubblicati da Juventus sul Sito JOFC (ad es. date di prenotazione dei servizi con relative scadenze, etc. etc.) che hanno valenza vincolante.

Resta inteso che lo Juventus Official Fan Club è l'unico responsabile della corretta, completa e tempestiva comunicazione delle informazioni di cui sopra ai propri Soci e manleva sin d'ora Juventus da qualsiasi contestazione, pretesa o richiesta, anche di terzi, derivante dall'omessa o non valida acquisizione delle liberatorie e/o non corretta comunicazione delle stesse

ART. 7 - RAPPORTI TRA GLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB e RAPPORTI CON LA STAMPA

7.1 Al fine di agevolare il coordinamento delle attività e i rapporti tra gli Juventus Official Fan Club sul territorio nazionale, Juventus può individuare, a propria esclusiva discrezione, tra i Soci degli Juventus Official Fan Club (non necessariamente ricoprenti la carica di presidente all'interno del proprio Juventus Official Fan Club) fino ad un massimo di due referenti regionali per ciascuna regione d'Italia (di seguito il "Referente Regionale"). Il Referente Regionale in ragione della conoscenza del territorio della regione o della specifica area geografica in cui risiede stabilmente, favorisce la collaborazione e la cooperazione tra gli Juventus Official Fan Club presenti nel relativo ambito territoriale. Il ruolo di Referente Regionale costituisce esclusivamente un riconoscimento del ruolo svolto all'interno della comunità degli Juventus Official Fan Club e non comporta il conferimento di alcun incarico, mandato o potere di rappresentanza nei confronti di Juventus. Lo svolgimento del ruolo avviene su base volontaria e a titolo integralmente gratuito e non attribuisce al Referente Regionale alcun diritto a compensi, corrispettivi, rimborsi spese, indennità, emolumenti o benefici di qualsiasi natura. Juventus si riserva il diritto di individuare, confermare, sostituire o revocare il Referente Regionale in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione.

7.2 Ferma restando la libertà di opinione e di libera manifestazione del pensiero, al solo fine di evitare malintesi o di comunicare errate e/o non verificate informazioni su Juventus, i responsabili degli Juventus Official Fan Club (tutti i componenti del direttivo dello Juventus Official Fan Club) e i Referenti Regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni, potranno rilasciare interviste a testate giornalistiche nazionali e/o locali (sia di carta stampata che Web e TV) aventi ad oggetto il rapporto tra loro e Juventus solo previa condivisione con Juventus e approvazione scritta da parte di quest'ultima del contenuto di tali interviste o dichiarazioni ufficiali. Il responsabile dello Juventus Official Fan Club e/o il Referente Regionale, interessati al rilascio dell'intervista, dovranno richiedere l'approvazione scritta di Juventus, inviando una richiesta all'indirizzo e-mail indicato da Juventus all'art. 16 per le comunicazioni tra le parti. Analogo impegno sarà assunto direttamente dai responsabili al momento della designazione.

I responsabili degli Juventus Official Fan Club (tutti i componenti del direttivo dello Juventus Official Fan Club) e i Referenti Regionali si impegnano inoltre a utilizzare i propri social network nel rispetto dei principi citati all'art. 2 e in conformità a quanto segue:

- i social media devono essere utilizzati secondo le regole del buon senso;
- non devono essere diffusi giudizi offensivi nei confronti di Istituzioni pubbliche e/o private, di Juventus, dei suoi rappresentanti, dirigenti e/o tesserati, di altri Juventus Official Fan Club, dei tifosi delle altre squadre, dei Soci del medesimo Juventus Official Fan Club, e di terzi in generale, essendo in tal caso configurabile una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
- non devono essere pubblicate informazioni coperte da vincolo di riservatezza o materiale di proprietà di Juventus (video, foto, documenti interni o altro)

ART. 8 - PATTO DI NON CONCORRENZA

Per evidenti ragioni di esclusiva/tutela della proprietà intellettuale, lo Juventus Official Fan Club si impegna a non svolgere attività concorrenti con quelle di Juventus, in particolare lo Juventus Official Fan Club non potrà commercializzare prodotti di merchandising che non siano prodotti ufficiali o autorizzati da Juventus, né potrà commercializzare direttamente, o indirettamente, biglietti e/o abbonamenti al di fuori di quanto disciplinato nel presente Accordo Quadro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: non potrà proporre in vendita e commercializzare biglietti e/o abbonamenti a soggetti che non siano i propri Soci JOFC, né potrà proporre in vendita e commercializzare biglietti e/o abbonamenti diversi dai biglietti e/o abbonamenti resi disponibili da Juventus sul Sito JOFC). La violazione del presente obbligo costituisce condizione risolutiva espressa dell'Accordo Quadro per fatto e colpa dello Juventus Official Fan Club.

ART. 9 - UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

9.1 Le Associazioni JOFC sono autorizzate ad utilizzare esclusivamente gli elementi distintivi di Juventus contenuti nel pacchetto grafico ufficiale personalizzato che sarà fornito da Juventus e composto dal logo come da esempio sub Allegato 1A e le immagini da utilizzare sui propri social network (Allegato 1B). La messa a disposizione del suddetto pacchetto grafico ufficiale non implica in ogni caso alcuna cessione o licenza di diritti sui marchi di Juventus, essendo il diritto di uso limitato ai soli usi consentiti secondo quanto stabilito da Juventus. Per qualsiasi uso, diverso da quanto indicato nelle linee guida fornite con il pacchetto grafico ufficiale, è necessaria un'esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte di Juventus.

9.2 Costituisce condizione risolutiva espressa dell'Accordo Quadro per fatto e colpa dello Juventus Official Fan Club, l'utilizzo da parte di uno Juventus Official Fan Club del marchio istituzionale della Juventus e di tutta la proprietà intellettuale di quest'ultima, senza autorizzazione scritta di Juventus.

In particolare, sono vietati:

- (i) la realizzazione, commercializzazione, cessione e pubblicizzazione di materiale, prodotti e abbigliamento contraddistinto da marchi complessi composti dall'associazione dei segni distintivi di Juventus e dello Juventus Official Fan Club;
- (ii) la registrazione di marchi e/o nomi a dominio contenenti i termini Juve, Juventus, Juventus Official Fan Club e ogni altro segno simile ai marchi Juventus;
- (iii) la registrazione, gestione o promozione su qualsiasi social network di account intitolati o nominati con nomi, segni e marchi di Juventus, ad eccezione di quanto previsto nel pacchetto grafico ufficiale.

9.3 Senza pregiudizio per gli ulteriori diritti ai sensi di legge o previsti dal presente Accordo Quadro, la violazione dei divieti di cui ai precedenti art. 9.1 e 9.2 nonché qualunque altro uso non autorizzato, modifica, alterazione, personalizzazione della proprietà intellettuale di Juventus, ivi incluso il marchio istituzionale della Juventus così come del logo Juventus Official Fan Club comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso degli elementi distintivi di Juventus contenuti nel pacchetto grafico ufficiale. Le suddette violazioni, oltre ad essere motivo di revoca dell'autorizzazione dell'uso del pacchetto grafico ufficiale Juventus Official Fan Club, costituiscono grave inadempimento (con le conseguenze indicate all'art. 10 e 15) e saranno perseguite, quali illeciti contraffattivi, ai sensi di legge.

ART. 10 - VIOLAZIONI E SANZIONI

Qualora lo Juventus Official Fan Club o i suoi Soci violino gli obblighi di cui all'articolo 7.2 in materia di comunicazioni alla stampa e/o tramite i propri canali istituzionali e/o social, ovvero pongano in essere comportamenti di particolare gravità nei confronti delle Istituzioni pubbliche e/o private, di Juventus, dei suoi rappresentanti, dipendenti e/o tesserati, di altri Juventus Official Fan Club, dei tifosi delle altre squadre, dei Soci del medesimo Juventus Official Fan Club, o comunque compiano atti in violazione del presente Accordo Quadro e della Regolamentazione Applicabile, Juventus, fatto salvo ogni ulteriore diritto, si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il Socio JOFC e/o lo Juventus Official Fan Club che responsabili di tali condotte nonché di risolvere l'Accordo Quadro con lo Juventus Official Fan Club. La sospensione dello Juventus Official Fan Club e/o la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la sospensione e/o interruzione dei servizi ai Soci JOFC per fatto e colpa dello Juventus Official Fan Club che si obbliga a tenere Juventus e i suoi legali rappresentanti, dirigenti e/o impiegati, manlevata e indenne da ogni azione, domanda, costi, danni, spese legali e non, responsabilità di ogni genere o natura connessi o conseguenti direttamente o indirettamente alla suddetta interruzione e/o sospensione dei servizi.

L'eventuale sospensione temporanea dello Juventus Official Fan Club e/o risoluzione dell'Accordo Quadro sarà comunicata allo Juventus Official Fan Club interessato e al Referente Regionale competente mediante comunicazione inviata a mezzo mail o posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dalla SCHEDA CLUB all'interno del Sito JOFC. La suddetta sospensione e/o risoluzione non darà diritto allo Juventus Official Fan Club e/o ai rispettivi Soci ad alcun tipo di indennizzo e/o rimborso del prezzo versato per l'acquisto del Pacchetto Socio JOFC.

Ai Soci JOFC che non si siano resi responsabili delle violazioni predette, verrà data eccezionalmente la possibilità di cambiare Juventus Official Fan Club entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione inviata loro da parte di Juventus, salvo diverso termine accordato per iscritto da Juventus.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E MANLEVE

11.1 Lo Juventus Official Fan Club dichiara e garantisce di svolgere la propria attività nel rispetto di ogni legge e normativa emanata dalle competenti Autorità statali, regionali e/o sportive, anche in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza e di contrasto e prevenzione di fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive.

11.2 Restano ad esclusivo carico e responsabilità dello Juventus Official Fan Club tutti gli oneri, spese e/o costi relativi alla realizzazione, organizzazione e gestione dei servizi offerti ai propri Soci.

11.3 Anche con riferimento a quanto previsto ai precedenti commi 11.1 e 11.2 del presente articolo, lo Juventus Official Fan Club sarà l'unico responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi forniti ai propri Soci e manleva e tiene integralmente indenne Juventus, i suoi rappresentanti legali, dirigenti e dipendenti, a sua prima richiesta, da qualsiasi pretesa, controversia, azione, richiesta di risarcimento, sanzione e/o responsabilità di qualsiasi genere che dovesse essere mossa nei confronti di Juventus e da qualsiasi danno diretto o indiretto, pregiudizio e perdita, anche derivante da reclami o azioni di terzi e/o dell'Autorità Garante, nonché da qualsiasi danno diretto o indiretto, pregiudizio o perdita, comunque connessi o conseguenti: (i) al mancato adempimento, da parte dello Juventus Official Fan Club, ivi inclusi i suoi dipendenti e/o collaboratori, agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e/o (ii) a fatti o atti imputabili allo Juventus Official Fan Club e/o ai suoi dipendenti e/o collaboratori, anche a titolo di colpa, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro (iii) a qualsiasi atto e/o omissione nei confronti dei Soci nello svolgimento di attività non autorizzate da Juventus e/o che non rientrano nel presente Accordo Quadro; (iv) a violazioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; (v) a mancata, incompleta o non valida acquisizione dei consensi e/o delle liberatorie, anche con riferimento all'utilizzo dell'immagine dei Soci, inclusi i Soci minorenni; (vi) a inesattezza, non liceità o non correttezza dei dati personali comunicati a Juventus; (vii) a inosservanza degli obblighi previsti dal presente Accordo Quadro, dal relativo articolo 12 (Trattamento dei dati personali) e/o dal Contratto per il Trattamento dei Dati (Allegato 6).

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 I dati personali comunicati durante la fase di adesione al Progetto e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno trattati da **Juventus Football Club S.p.A.** per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa allegata al presente Accordo Quadro (Allegato 5 – Informazioni sul trattamento dei dati personali). Con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati da Juventus nell'ambito dei servizi offerti ai Soci JOFC, Juventus opera quale Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 7, del Regolamento (UE) 2016/679, determinando in modo autonomo le finalità e i mezzi del trattamento, ivi inclusi i profili di sicurezza.

12.2 Lo Juventus Official Fan Club dichiara di essere stato edotto da Juventus del fatto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro comporta lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali per conto di Juventus. Tali trattamenti di dati personali sono regolati da uno specifico contratto (Allegato 6), i cui contenuti sono definiti in conformità all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ("Contratto Trattamento Dati") e che costituisce parte integrante del presente Contratto.

Il Contratto Trattamento Dati disciplina la natura e la finalità del trattamento, la durata del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile del trattamento e gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

12.3 Qualora lo Juventus Official Fan Club abbia sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo o effettui trattamenti che comportino trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi in assenza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, lo stesso si impegna a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione

conformemente all'art. 46, comma 2, del Regolamento UE 2016/679 reperibili al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=it&uri=CELEX:32021D0914.

12.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 12.1, 12.2 e 12.3, lo Juventus Official Fan Club opera quale Titolare autonomo dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del proprio rapporto associativo con i Soci, inclusa la raccolta delle adesioni, la gestione dei Soci e la conservazione della relativa documentazione, assumendo ogni responsabilità in relazione a tali trattamenti.

12.4 Lo Juventus Official Fan Club garantisce e dichiara che tutti i dati personali dei Soci comunicati a Juventus, anche tramite il caricamento degli stessi nell'area riservata del Sito JOFC, sono stati lecitamente acquisiti, trattati e comunicati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679, sulla base di una corretta ed idonea base giuridica, previa messa a disposizione degli interessati di un'adeguata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e, ove richiesto, mediante valida acquisizione dei consensi, come anche richiesto dall'art. 5.4.

12.5 Con specifico riferimento agli eventi ufficiali organizzati da Juventus nell'ambito del Progetto, lo Juventus Official Fan Club si impegna ad acquisire preventivamente e in modo valido le liberatorie per l'effettuazione di riprese audio-video e fotografiche e per l'utilizzo dell'immagine dei Soci partecipanti, provvedendo (i) per i Soci maggiorenni, mediante rilascio di apposita liberatoria e (ii) per i Soci minorenni, mediante liberatoria sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

12.6 Lo Juventus Official Fan Club garantisce la corretta conservazione della documentazione privacy relativa ai Soci (informativa, consensi, liberatorie, moduli di adesione) per i tempi previsti dalla normativa applicabile e si impegna a rendere disponibile tale documentazione a Juventus, nonché alle Autorità competenti, nei casi e nei termini di legge entro 5 giorni dalla richiesta.

ART. 13 – DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo Quadro ha validità di una stagione sportiva, con decorrenza dalla data di ricezione del nullaosta di Juventus e scadenza il 30 giugno 2027. È escluso il rinnovo tacito.

I Soci che aderiscono al Progetto e acquistano il Pacchetto Socio JOFC hanno diritto a fruire di tutti i servizi e vantaggi Juventus Official Fan Club fino al 30 giugno 2027.

ART. 14 – CODICE ETICO, MODELLO 231, MODELLO DI PREVENZIONE, SAFEGUARDING POLICY

14.1 Lo Juventus Official Fan Club dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

14.2 Lo Juventus Official Fan Club dichiara di essere stato edotto da Juventus che l'art. 7 co. 5 dello Statuto FIGC impone alle società sportive che partecipano a campionati nazionali di dotarsi di modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi alle Linee Guida emanate dal Consiglio Federale FIGC, idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

14.3 Lo Juventus Official Fan Club, inoltre, dichiara di essere stato edotto da Juventus che, con il Comunicato Ufficiale n. 87/A, vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI ed il D. lgs. n. 39 del 2021, la FIGC ha richiesto a tutte le società sportive ad essa affiliate l'adozione di un Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva

14.4 Lo Juventus Official Fan Club dichiara altresì di aver preso atto che Juventus ha adottato: (a) un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (il "**Codice Etico**"), (b) il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "**Modello 231**"), (c) il Modello di Prevenzione in conformità con le Linee Guida emanate dal Consiglio Federale FIGC (il "**Modello di Prevenzione**"), nonché (d) un Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva in conformità con il CU 87/A FIGC (la "**Safeguarding Policy**"), tutti questi documenti consultabili all'indirizzo Internet www.juventus.com.

14.5 Lo Juventus Official Fan Club dichiara di avere preso visione del Codice Etico, del Modello 231, del Modello di Prevenzione e delle Safeguarding Policy e si impegna ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, fornitori e partner d'affari ai principi etico-comportamentali che la Juventus ha enunciato negli stessi.

14.6 L'inosservanza da parte dello Juventus Official Fan Club delle disposizioni e/o dei principi sanciti nei predetti documenti costituisce un grave inadempimento e legittimerà Juventus a risolvere l'Accordo Quadro con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Juventus. Lo Juventus Official Fan Club dovrà tenere Juventus manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da ogni azione, reclamo, procedimento svolto da terzi nei confronti di Juventus in conseguenza di eventuali violazioni, da parte dello Juventus Official Fan Club, al Codice Etico, al Modello 231, al Modello di Prevenzione.

ART. 15 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

15.1 In caso di inadempimento dello Juventus Official Fan Club alle obbligazioni e condizioni di cui agli articoli 5.2.1 (pagamento dei corrispettivi), 6 (impegni dello Juventus Official Fan Club), 8 (patto di non concorrenza), 9 (utilizzo dei segni distintivi), 12 (Trattamento dati personali) 14 (Codice Etico, Modello 231, Modello di Prevenzione e Safeguarding Policy) del presente Accordo Quadro, e nei casi previsti all'articolo 10 (violazioni e sanzioni), Juventus avrà facoltà di risolvere con effetto immediato l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni e ogni altro rimedio di legge, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC all'indirizzo risultante dalla SCHEDA CLUB all'interno del sito JOFC.

15.2 In tutti gli altri casi di inadempimento dello Juventus Official Fan Club Juventus avrà facoltà di diffidare lo Juventus Official Fan Club all'adempimento inviando una comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, contestata la violazione, assegnerà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, indicando espressamente che la mancata sanatoria della violazione entro il termine assegnato determinerà la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro. Ove lo Juventus Official Fan Club non ponga rimedio alla violazione nel predetto termine, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto con efficacia dallo scadere del termine senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

16.1 Fatti salvi i casi espressamente indicati, o stabiliti da obblighi di legge, le comunicazioni tra Juventus e lo Juventus Official Fan Club aventi ad oggetto il presente Accordo Quadro potranno essere effettuate mediante posta elettronica, se non espressamente previsto l'uso di lettera raccomandata a/r, agli indirizzi in seguito indicati:

- Per Juventus: jofc@juventus.com

- Per lo Juventus Official Fan Club: all'indirizzo mail indicato all'interno del Sito JOFC.

16.2. Entrambe le parti potranno in qualsivoglia momento cambiare il proprio indirizzo mail ai fini del presente articolo, purché ne diano tempestiva comunicazione all'altra parte nel rispetto delle forme stabilite dal comma precedente.

ART. 17 - NOTE CONCLUSIVE E DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo Quadro, sono ritenute valide le decisioni, le norme ed i regolamenti emanati da Juventus anche successivamente al presente documento e comunque pubblicati su www.juventus.com sezione Juventus Official Fan Club e/o attraverso le comunicazioni inviate agli Juventus Official Fan Club da Juventus tramite newsletters, comunicati su area riservata e/o Referenti Regionali. In ogni caso tutti gli Juventus Official Fan Club aderenti al Progetto dovranno sempre operare in modo apolitico, aconfessionale, senza scopi di lucro, nel rispetto delle regole che stanno alla base della civile convivenza (educazione, lealtà, correttezza e collaborazione reciproca) e nel rispetto delle leggi italiane.

ART. 18 LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

Al presente Accordo Quadro si applica la legge italiana.

Ogni controversia relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE (rappresentante legale) Juventus Official Fan Club

(firma leggibile OBBLIGATORIA) Il...../...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile OBBLIGATORIA) Il/...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile OBBLIGATORIA) Il/...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile) Il/...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile) Il/...../2026

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente i seguenti articoli: Articolo 4.3 (Ambiti territoriali), Articolo 4.6.1 (termine di scadenza per l'adesione al Progetto e manleva a favore di Juventus), Articolo 4.6.2 (Termine di scadenza per l'acquisto di Pacchetti JOFC e divieto di acquisto di più Pacchetti Soci JOFC), Articolo 4.7 (Motivi di rifiuto della domanda di adesione), 5.2.4 (limiti alla commercializzazione delle Juventus Card), Articolo 5.3 (Principi base e limitazioni del servizio di biglietteria, manleva a favore di Juventus), Articolo 6.6. Penale e risoluzione, Articolo 8 (patto di non concorrenza), Articolo 9 (utilizzo del marchio), Articolo 10 (violazione e sanzioni), Articolo 11 (Responsabilità e manleve), Articolo 15 (Risoluzione), 18 (Legge applicabile e Foro Competente), articoli contenenti manleve a favore di Juventus: 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.5, 12, 14.6

IL PRESIDENTE (rappresentante legale) Juventus Official Fan Club

(firma leggibile OBBLIGATORIA) Il...../...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile OBBLIGATORIA) Il/...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile OBBLIGATORIA) Il/...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile) Il/...../2026

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

(firma leggibile) Il/...../2026

ALLEGATO N.1A: LOGO PERSONALIZZATO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)



JUVENTUS
OFFICIAL FAN CLUB
LOREM IPSUM

ALLEGATO N. 1B: IMMAGINE PROFILO E COPERTINA PERSONALIZZATE





ALLEGATO N.2 - Codice Etico Juventus: vedi link

<https://www.juventus.com/it/club/corporate-governance/>

ALLEGATO N.3 - Regolamento Allianz Stadium: vedi link

<https://www.juventus.com/it/allianz-stadium/indicazioni-accessi/regolamenti>

ALLEGATO N.4 – Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso: vedi link

<https://www.juventus.com/it/allianz-stadium/indicazioni-accessi/regolamenti>

ALLEGATO N.5 – Informazioni sul trattamento dei dati personali

Informazioni sul trattamento dei dati personali

Juventus informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali ("**Regolamento generale sulla protezione dei dati**" o, in breve, "**Regolamento**") o "GDPR"), che i dati personali trasmessi e/o raccolti nell'ambito del progetto **Juventus Official Fan Club** e dei rapporti contrattuali ad esso connessi (ad es. dati identificativi e di contatto dei referenti e degli altri soggetti coinvolti) (nel seguito, i "**Dati**") saranno trattati conformemente al GDPR, alla normativa nazionale e ad eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.

La normativa vigente ricomprende fra gli interessati le sole persone fisiche e la presente informativa è rivolta alle persone fisiche i cui Dati sono trattati da Juventus nell'ambito del progetto Juventus Official Fan Club (ad es. referenti, rappresentanti, addetti e/o altri soggetti indicati dall'associazione convenzionata). Resta fermo l'obbligo di riservatezza dovuto alla natura dei dati trattati anche per i soggetti appartenenti alle altre categorie (persone giuridiche, enti o associazioni).

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Juventus per le finalità connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, ivi incluse, a titolo esemplificativo:

- (i) l'assolvimento di obblighi di legge e regolamentari (es. obblighi fiscali, contabili);
- (ii) gestione amministrativa dei contratti, ivi inclusa la gestione dei pagamenti e delle fatture; gestione dell'eventuale contenzioso; controlli interni (sicurezza, qualità dei servizi, integrità patrimoniali), controllo di gestione, certificazione;
- (iii) la fruizione del sito internet JOFC riservato alle associazioni convenzionate al progetto Juventus Official Fan Club, inclusa l'esecuzione di ogni attività preliminare del processo di convenzionamento ed ogni adempimento successivo, derivante da eventuali contratti di vendita online e gli adempimenti inerenti e conseguenti;

Ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate non è necessario acquisire un consenso specifico degli Interessati, in quanto il trattamento trova fondamento nella base giuridica di cui all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento.

2. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati personali per tutto il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate.

I dati funzionali all'assolvimento degli obblighi civili e fiscali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente alla cessazione del contratto, in ottemperanza a detti obblighi (ad esempio, obbligo civilistico di conservare le fatture e la documentazione aziendale per almeno 10 anni ai sensi dell'art. 2220 c.c.).

3. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati potranno essere comunicati a collaboratori e consulenti (ad esempio consulenti fiscali o legali), a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della società in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (quali soggetti esterni di propria fiducia ai quali la società affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi oggetto del contratto ovvero la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della società) ove ciò sia necessario, enti e amministrazioni pubbliche ove ciò sia necessario, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, nonché per eventuali esigenze di difesa in giudizio.

Nell'ambito della propria struttura organizzativa, i dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del titolare del trattamento, adeguatamente istruite dal titolare stesso, principalmente con sistemi elettronici e manuali in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede di localizzazione dei server della Società fosse necessario trasferire i dati verso Paesi situati fuori dall'Unione Europea, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, il titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole mediante richiesta da inviarsi all'indirizzo del Data Protection Officer riportato più sotto). L'elenco dei Paesi situati fuori dall'Unione Europea ovvero fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati è disponibile su richiesta al Data Protection Officer.

4. Diritti degli Interessati

Gli Interessati possono esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-21), ivi inclusi i diritti di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che li riguardano resi nel contesto del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Gli Interessati possono inoltrare le istanze relative all'esercizio dei propri diritti al seguente indirizzo e-mail: privacy@juventus.com.

5. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

Titolare del Trattamento dei dati personali è **Juventus Football Club S.p.A.**, con sede legale in Via Druento 175 – 10151 Torino nella persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*.

È stato designato il Data Protection Officer che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@juventus.com.

ALLEGATO N.6 – Contratto Trattamento Dati e Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione Europea (Decisione (UE) 2021/914)

Contratto trattamento dati personali

Titolare - Responsabile

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

TRA

Juventus F.C. S.p.A. con sede legale in Torino, Via Druento 175, C.F. e P.IVA 00470470014 (di seguito il **"Titolare"**),

E

Lo Juventus Official Fan Club [.....] con sede in Via [.....], P.IVA/CF [.....], in persona del Presidente dello Juventus Official Fan Club (di seguito il **"Responsabile"**),

(il Titolare e il Responsabile del trattamento di seguito, congiuntamente, le **"Parti"**)

PREMESSO CHE

- a) le Parti in data odierna hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto l'accreditamento dello Juventus Official Fan Club al progetto Juventus Official Fan Club (di seguito **"Accordo Quadro"**);
- b) in esecuzione dell'Accordo Quadro, il Responsabile esegue operazioni di trattamento sulle seguenti categorie di dati personali (di seguito, **"Dati Personali"**) di titolarità del Titolare ed in conformità alle sue istruzioni di cui infra;
- c) le Parti intendono regolare i loro reciproci rapporti in relazione alle attività di trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare in conformità al Regolamento UE 2016/679, (**"Regolamento generale sulla protezione dei dati"** o, in breve, **"Regolamento"**) e segnatamente in conformità all'art. 28 del Regolamento, che stabilisce che quando il trattamento deve essere effettuato per conto di un titolare, il trattamento da parte del responsabile è disciplinato da un contratto che è vincolante per il responsabile del trattamento nei confronti del titolare e che definisce l'oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo, il tipo di dati personali e le categorie di interessati trattati, gli obblighi e i diritti del titolare;
- d) il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati trattati, nonché alla normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali;
- e) sulla base delle referenze e competenze attestate dal Responsabile in termini di proprietà, risorse, attrezzature ed esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli del Contratto di servizi nonché degli impegni contrattuali assunti dal Responsabile in tema di rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, il Titolare ha condotto una positiva valutazione della idoneità e qualificazione del Responsabile atta a soddisfare, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento, i requisiti di cui alla normativa applicabile;
- f) il Titolare intende quindi designare lo Juventus Official Fan Club quale Responsabile del trattamento nonché disciplinare i trattamenti effettuati dal Responsabile per conto del Titolare nell'ambito dell'Accordo Quadro, in conformità all'art. 28 del Regolamento;

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto delle reciproche promesse e degli accordi intercorsi, le Parti convengono quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

2. OGGETTO

- 2.1. Con il presente contratto (**"Contratto Trattamento Dati"**), le Parti disciplinano, in conformità all'art. 28 del Regolamento, i trattamenti di dati personali effettuati dal Responsabile per conto del Titolare nell'ambito dell'Accordo Quadro.
- 2.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto Trattamento Dati, il Titolare designa, in conformità all'art. 28 del Regolamento, lo Juventus Official Fan Club, che accetta, Responsabile del trattamento in relazione alle operazioni di trattamento dei Dati Personali poste in essere nell'ambito dell'Accordo Quadro.

3. NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

3.1. Il Responsabile tratta i Dati personali del Titolare unicamente per le finalità correlate all'esecuzione dell'Accordo Quadro cui la presente nomina a Responsabile del trattamento costituisce allegato, ovvero il trattamento è finalizzato per il conseguimento delle seguenti finalità:

- iscrivere i Soci al progetto Juventus Official Fan Club e fornire i relativi servizi;
- fornire servizi di biglietteria;
- vendere le Juventus Card e presentare dichiarazione di smarrimento;
- raccogliere i consensi opzionali al trattamento dati personali.

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

4.1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- dati personali comuni: i dati anagrafici forniti ai fini dell'adesione al progetto (nome, cognome, luogo di residenza/nazione e data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono, residenza);
- copia del documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto), necessaria per la verifica dell'identità della persona, per l'acquisto dei biglietti e/o degli abbonamenti e per l'emissione della Juventus Card;
- informazioni sui prodotti/servizi Juventus acquistati (abbonamento, membership, Juventus Card);
- consensi marketing e liberatoria per l'utilizzo dell'immagine.

5. CATEGORIE DI INTERESSATI

I dati personali oggetto di trattamento sono riferiti ai Soci Juventus Official Fan Club (tra cui anche minori) identificati come consumatori.

6. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

6.1. Ai fini di un corretto trattamento dei Dati Personali, il Responsabile si impegna a:

- a) svolgere qualsiasi operazione di trattamento di Dati Personali in conformità ai principi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i principi di cui al capo II del Regolamento (artt. 5 -11);
- b) effettuare il trattamento dei Dati Personali in esecuzione del vigente Accordo Quadro e per le finalità relative all'erogazione dei servizi ivi previsti, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità nonché delle finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle problematiche tecniche collegate;
- c) garantire il pieno rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento direttamente al Responsabile del trattamento, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, l'obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento svolte per conto di un titolare ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento e, ove richiesto, l'obbligo di nomina di un Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) ai sensi dell'art. 37, par. 1 del Regolamento;
- d) mettere in atto, in conformità all'art. 32 del Regolamento, misure tecniche e organizzative volte a garantire un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti svolti per conto del Titolare, nonché a collaborare con il Titolare fornendo allo stesso le informazioni e la documentazione dallo stesso richiesta al fine di poter valutare e verificare di tempo in tempo se il Responsabile abbia adottato misure tecnico organizzative adeguate;
- e) attenersi, nell'esecuzione dei trattamenti dei dati per conto del Titolare, alle previsioni ed istruzioni contenute dal presente Contratto Trattamento Dati;
- f) in relazione alla raccolta dei Dati Personali degli interessati, ove prevista, il Responsabile vi provvede nel rispetto delle specifiche modalità concordate con il Titolare al fine di garantire che la raccolta di Dati Personali ed il loro successivo trattamento, siano conformi alla legge (es. privacy policy e richieste di consenso al trattamento dei dati forniti dal Titolare; tracciamento e conservazione dei consensi prestati dagli interessati);
- g) fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, non divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali senza il preventivo consenso scritto del Titolare e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto della presente designazione;
- h) non trasferire i Dati Personali fuori dalla Unione Europea, direttamente o indirettamente (per il tramite di eventuali fornitori terzi che siano stati autorizzati per iscritto dal Titolare) senza la preventiva autorizzazione scritta del Titolare e nel rispetto dei principi generali e delle condizioni applicabili al trasferimento previsti dal capo V del Regolamento, informando il Titolare circa le misure adottate al fine di assicurare un livello di protezione adeguato ai dati trasferiti e ai diritti degli interessati (a titolo esemplificativo decisioni di adeguatezza, clausole tipo, norme vincolanti d'impresa, codice di condotta, certificazioni, etc);

- i) garantire che l'accesso ai Dati Personali da parte del personale avvenga solo sulla base del principio di necessità e che i trattamenti connessi all'esecuzione dell'Accordo Quadro vengano effettuati solo da persone autorizzate che agiscono sotto l'autorità del Responsabile sulla base di adeguate istruzioni;
- j) formare adeguatamente le persone autorizzate, incaricati dell'esecuzione dell'Accordo Quadro fornendo alle stesse istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza. L'elenco aggiornato del personale autorizzato al trattamento dei Dati Personali sarà reso disponibile al Titolare su richiesta di quest'ultimo;
- k) garantire che tutte le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- l) adottare, mantenere aggiornate e valutare regolarmente tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, nonché le ulteriori misure sicurezza previste dall'articolo 10 del presente Contratto Trattamento Dati;
- m) designare, ove applicabile, il Rappresentante nell'Unione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;
- n) collaborare con il Titolare per l'attuazione di qualsiasi ulteriore misura che si renda necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;
- o) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi violazione dei dati personali e collaborare con il Titolare in relazione alle analisi e valutazioni da svolgere al fine della notifica nei confronti dell'autorità di controllo ex art. 33 del Regolamento e della comunicazione agli interessati ex art. 34 del Regolamento, nonché per la predisposizione della relativa documentazione, ivi inclusa la notifica di cui all'art. 35, par. 3;
- p) mantenere informato il Titolare per iscritto, su richiesta scritta di quest'ultimo, sui dettagli relativi all'adempimento di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal presente Contratto Trattamento Dati;
- q) il Responsabile informa, senza ritardo, il Titolare di ogni questione rilevante ai fini del presente Contratto Trattamento Dati, quali, a titolo meramente indicativo:
 - Richieste del Garante;
 - Esiti delle ispezioni;
 - Richiesta di accesso ai dati da parte di autorità pubbliche.

7. ISTANZE DEGLI INTERESSATI

- 7.1. Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati, deve provvedere a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta.
- 7.2. Nel caso in cui il Titolare riceva istanza di esercizio dei diritti degli interessati in relazione ad un trattamento effettuato dal Responsabile nell'ambito dei trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare con tutti i mezzi a propria disposizione, nel soddisfare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

8. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 8.1. Qualora ai fini dell'adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati, si rendano necessarie ulteriori attività o misure specifiche, ovvero nel caso di modifiche dell'Accordo Quadro con impatto sul trattamento dei dati personali, ove necessario, il Titolare trasmetterà al Responsabile ulteriori istruzioni in merito alle finalità, modalità e procedure per l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, e concorderà con il Responsabile le misure tecniche ed organizzative più idonee.

9. AFFIDAMENTO A TERZI (SUB-RESPONSABILI)

- 9.1. È fatto divieto al Responsabile di avvalersi di soggetti terzi (sub-responsabili) ai fini dell'esecuzione dei Servizi senza la preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento (sub-responsabili), dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- 9.2. In caso di consenso scritto del Titolare, il Responsabile si impegna a prevedere nel contratto con il sub-responsabile garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente contratto trattamento dati, mettendo a disposizione del Titolare l'elenco dei sub-responsabili.
- 9.3. Il Responsabile dei dati rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.

10. DURATA

- 10.1. Il presente Contratto Trattamento Dati ha la medesima durata ed efficacia dell'Accordo Quadro intercorrente tra le Parti e cesserà al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo Quadro.

11. CESSAZIONE

- 11.1. All'atto della cessazione dell'Accordo Quadro, il Responsabile dovrà cessare qualsiasi operazione di trattamento dei Dati Personali e restituire al Titolare tutti i Dati Personali trattati ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro di cui il Responsabile dovesse disporre (es. anagrafiche, dati di contatto, etc.) o, su richiesta del Titolare, provvedere alla loro distruzione, fornendone apposita attestazione, eccettuate eventuali esigenze di conservazione in adempimento di obblighi normativi di cui andrà data contestuale attestazione al Titolare.
- 11.2. A seguito della cessazione dell'Accordo Quadro, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

12. MISURE DI SICUREZZA

- 12.1. Con riferimento alle operazioni di trattamento dei Dati Personali necessarie ai fini della esecuzione dell'Accordo Quadro, il Responsabile dichiara e garantisce (i) di mantenere, ogni e qualsiasi misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei Dati Personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi come previsto dell'Accordo Quadro e (ii) che tali misure sono conformi anche alle misure di sicurezza necessarie e conformi ai principi di cui all'art. 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura obbligatoria di legge.
- 12.2. Con riferimento al trattamento di Dati Personali svolti con l'ausilio di strumenti elettronici, ivi inclusa la gestione del/i database contenente/i i Dati Personali del Titolare, il Responsabile si impegna ad attuare le seguenti misure:
- scegliere gli amministratori di sistema tra quei soggetti dotati di esperienza, capacità ed affidabilità, in grado di garantire il pieno rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - nominare gli amministratori di sistema individualmente, elencando analiticamente gli ambiti di operatività consentiti a ciascun amministratore di sistema in relazione al proprio profilo di autenticazione;
 - tenere un elenco aggiornato dei soggetti nominati amministratori di sistema e, su richiesta, mettere tale elenco a disposizione del Titolare e/o delle autorità competenti;
 - adottare software/sistemi idonei a registrare gli accessi degli amministratori di sistema; le predette registrazioni degli accessi logici (*access log*) devono essere complete, inalterabili e consentire verifiche di integrità;
- 12.3. eseguire verifiche periodiche (con cadenza almeno annuale ed in ogni caso su richiesta del Titolare) relative al rispetto da parte degli amministratori di sistema delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa italiana in materia di protezione dei dati personali relazionando al Titolare. In aggiunta, ciascun JOFC (anche qualora non gestisca sistemi tali da richiedere la nomina di amministratori di sistema) deve adottare almeno le seguenti misure minime:
- Gestione accessi: utilizzo di credenziali personali e non condivise per l'accesso al Sito JOFC e agli eventuali account/servizi utilizzati per il Progetto; revoca tempestiva delle credenziali in caso di cessazione del ruolo o perdita dei requisiti.
 - Password e dispositivi: password robuste, aggiornamento periodico e cambio immediato in caso di sospetto; blocco schermo; utilizzo di dispositivi aggiornati (sistema operativo e protezione endpoint) per l'accesso ai sistemi.
 - Minimizzazione e canali: raccolta e utilizzo dei soli dati strettamente necessari; divieto di trasmettere dati dei Soci tramite canali non autorizzati/non tracciabili (es. chat personali) se non espressamente previsto dalle istruzioni di Juventus.
 - Custodia documentale: conservazione di moduli/consensi/liberatorie presso la sede legale in archivi fisici chiusi a chiave; accesso consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati; distruzione sicura dei documenti non più necessari.
 - Tracciabilità e controlli: mantenimento di un elenco aggiornato dei soggetti autorizzati e delle relative responsabilità; controlli almeno annuali sul rispetto delle misure minime e sulla completezza della documentazione dei Soci (moduli/consensi/liberatorie).
 - Gestione incidenti: procedura interna per identificare e segnalare tempestivamente a Juventus eventuali incidenti (es. invii errati, accessi non autorizzati, smarrimenti di documenti), fornendo tutte le informazioni utili per le valutazioni e le eventuali notifiche.

- Disponibilità documentale: capacità di esibire e consegnare a Juventus la documentazione richiesta (anche relativa a informative/consensi/liberatorie) entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

12.4. Il Responsabile si impegna a verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate.

13. CONTROLLI

13.1. Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, nell'ambito dei poteri e obbligazioni ad esso spettanti in quanto Titolare del trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento di Dati Personali svolte dal Responsabile, come anche le misure di sicurezza attuate da quest'ultimo per le finalità di cui al presente Contratto Trattamento Dati, anche mediante appositi audit da concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative.

14. RESPONSABILITÀ

- 14.1. Il Responsabile si impegna a tenere completamente indenne, manlevare e a risarcire il Titolare per ogni danno da quest'ultimo subito in conseguenza di un inadempimento, imputabile al Responsabile (e/o a suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori se autorizzati e incaricati), agli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente Contratto Trattamento Dati, nonché ai sensi del Regolamento e della normativa italiana.
- 14.2. Qualora il Titolare ed il Responsabile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 82 del Regolamento, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, il Titolare ed il Responsabile saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1. Il Titolare avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. mediante invio di una comunicazione scritta al Responsabile a mezzo PEC, ovvero raccomandata a.r., o mezzo equipollente, in caso di violazione delle previsioni del presente Contratto Trattamento Dati. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.

16. GRATUITA'

16.1. Resta inteso tra le Parti che la designazione dello Juventus Official Fan Club quale Responsabile del trattamento e le previsioni del presente Contratto Trattamento Dati non comportano il diritto del Responsabile ad alcuna remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito nel Contratto Trattamento Dati, essendosi già tenuto conto delle attività che il Responsabile deve svolgere in relazione al trattamento dei dati personali nella determinazione del corrispettivo previsto dal Contratto di servizi.

17. NEGOZIAZIONE

17.1. Il presente Contratto Trattamento Dati è espressione delle libere trattative intercorse tra le Parti e non necessita pertanto di specifica sottoscrizione, ex art. 1341 cod. civ.

18. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

- 18.1. Il presente Contratto Trattamento Dati è retto dalla legge italiana.
- 18.2. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto Trattamento Dati, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.

Luogo, Data _____

Il Responsabile del Trattamento

Il Legale rappresentante

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

(da completare e sottoscrivere ai sensi dell'art. 12.2 dell'Accordo Quadro qualora lo Juventus Official Fan Club avesse sede in paesi al di fuori dello SEE, in mancanza di una decisione di adeguatezza ex art. 45, comma 3, del Regolamento UE 2016/679)

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

b) Le parti:

i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «esportatore»), e

ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «importatore») hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»).

c) Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'allegato I.B.

d) L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2

Effetto e invariabilità delle clausole

a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

b) Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3

Terzi beneficiari

a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:

i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;

ii) clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b); modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g); modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b);

iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e);

iv) clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d); moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f);

v) clausola 13;

vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e);

vii) clausola 16, lettera e);

viii) clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b); modulo quattro: clausola 18.

b) La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4

Interpretazione

a) Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.

b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6

Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

Clausola 7 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

a) Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in

- qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.A.
- b) Una volta compilata l'appendice e firmato l'allegato I.A, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.A.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8

Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

8.1. Istruzioni

- a) L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.
- b) L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

8.2. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

8.3. Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell'allegato II e i dati personali, l'esportatore può espungere informazioni dall'appendice delle presenti clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.4. Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per cancellarli o rettificarli.

8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

8.6. Sicurezza del trattamento

- a) L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- b) L'importatore concede l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- c) In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile

fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;

d) L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all'autorità di controllo competente e agli interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

8.7. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.B.

8.8. Trasferimenti successivi

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

- i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione;
- iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o
- iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9. Documentazione e rispetto

- a) L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
- b) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore.
- c) L'importatore mette a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell'esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.
- d) L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

Clausola 9

Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) L'importatore non può subcontrattare a un sub-responsabile del trattamento le attività di trattamento da effettuare per conto dell'esportatore a norma delle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta dell'esportatore. L'importatore presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire all'esportatore di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub responsabili del trattamento già autorizzati dall'esportatore figura nell'allegato III. Le parti tengono aggiornato tale allegato.
- b) Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli interessati. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.
- c) Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
- e) L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10

Diritti dell'interessato

- a) L'importatore notifica prontamente all'esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall'esportatore.
- b) L'importatore assiste l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.
- c) Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni dell'esportatore.

Clausola 11

Ricorso

- a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato. L'importatore accetta che gli interessati abbiano anche la possibilità di presentare gratuitamente reclamo a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie. Informa gli interessati, secondo le modalità di cui alla lettera a), di tale meccanismo di ricorso e del fatto che non sono tenuti ad avvalersene o a seguire una particolare sequenza nel proporre ricorso.
- b) In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
- c) Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:
 - i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13;
 - ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.
- d) Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- e) L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.
- f) L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

Clausola 12

Responsabilità

- a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- b) L'importatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo subresponsabile del trattamento ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.
- c) Nonostante la lettera b), l'esportatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l'importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore e, qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.
- d) Le parti convengono che, se l'esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall'importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall'importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
- e) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- f) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- g) L'importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13

Controllo

- a) L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- b) L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

SEZIONE III – LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14

Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

- a) Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
- b) Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:
- i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
 - ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione – comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati – pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili;
 - iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
- c) L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
- d) Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a).
- f) A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

Clausola 15

Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

15.1. Notifica

- a) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:
- i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o
 - ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.
- b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
- c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.).
- d) L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- a) L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).
- b) L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.
- c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
- c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:
- i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
 - iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. In tali casi, informa l'autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.
- d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati.
- e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17

Legge applicabile

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella di Italia.

Clausola 18

Scelta del foro e giurisdizione

- a) Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE. b) Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli di Italia
- c) L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.
- d) Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

ALLEGATO I

A. ELENCO DELLE PARTI

1. Titolare del trattamento /Esportatore

Nome: Juventus Football Club S.p.A.

Indirizzo: Via Druento 175 – 10151 Torino (Italia)

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: Paolo Monguzzi - Stadium & Consumer Business Director

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti clausole: iscrivere i Soci al progetto Juventus Official Fan Club e fornire i relativi servizi; vendere i biglietti; vendere le Juventus Card;

2. Responsabile del Trattamento/ Importatore:

Nome:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti clausole: raccogliere e conservare i moduli dei Soci JOFC e raccogliere i consensi opzionali al trattamento dati

Firma e data:

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trasferiti: Soci JOFC

Categorie di dati personali trasferiti: dati anagrafici e di contatto, copia del documento di riconoscimento per la verifica dell'identità della persona e per l'acquisto dei biglietti e/o degli abbonamenti e quelli necessari per l'emissione della Juventus Card; informazioni sui prodotti/servizi Juventus acquistati (abbonamento, membership, Juventus Card); consensi marketing e liberatoria uso immagini

Trasferimento su base continua

Natura del trattamento: raccolta moduli cartacei

Finalità del trasferimento dei dati e dell'ulteriore trattamento: iscrivere i Soci al progetto Juventus Official Fan Club e fornire i relativi servizi; vendere i biglietti; vendere le Juventus Card;

Periodo di conservazione dei dati : per la durata dell'Accordo Quadro o per la durata degli obblighi di conservazione legale per i moduli.

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento : N/A

C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

Garante per la Protezione dei Dati Personali (ITALY)

ALLEGATO II

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto dal o dagli importatori (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Selezionare le misure messe in atto ed eventualmente integrare con ulteriori misure e descrizione misure ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 12 del Contratto trattamento dati personali:

☐ misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

☐ misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

☐ misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

☐ procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

☐ misure di identificazione e autorizzazione dell'utente misure di protezione dei dati durante la trasmissione

☐ misure di protezione dei dati durante la conservazione

☐ misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati

☐ misure per garantire la registrazione degli eventi

☐ misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita

☐ misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica

☐ misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti misure per garantire la minimizzazione dei dati

☐ misure per garantire la qualità dei dati misure per garantire la conservazione limitata dei dati misure per garantire la responsabilità

☐ misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione

ALLEGATO III

ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. Nome:
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:
Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più subresponsabili del trattamento):
2. Nome:
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:
Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più subresponsabili del trattamento):
3. Nome:
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:
Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più subresponsabili del trattamento):
4. Nome:
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:
Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più subresponsabili del trattamento):